



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Apertura anno giudiziario 2022

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2021



Reggio Calabria, 24 marzo 2022



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2021

I

Desidero rivolgere, anche a nome dei colleghi e del personale di Segreteria, il mio più cordiale saluto alle Autorità civili, militari e religiose, ai magistrati, agli avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti, agli esponenti del mondo accademico e agli organi di stampa e di informazione qui presenti.

Un saluto particolare e un vivo ringraziamento al Presidente Giancarlo Pennetti, al Presidente Giovanni Iannini e agli altri colleghi della sede di Catanzaro.

Un sentito benvenuto al Prof. Michele Papa, oggi qui in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e un ben ritrovato al Cons. Salvatore Gatto Costantino, componente del Direttivo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi.

A causa della grave situazione sanitaria legata all'emergenza pandemica, lo scorso anno i Tribunali amministrativi hanno dovuto rinunciare alla celebrazione di questa solenne cerimonia. Ma già nella

seduta del 16 dicembre 2021 il Consiglio di Presidenza ha deliberato che nel 2022 le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario sarebbero avvenute in presenza.

Più che mai oggi la vostra presenza in quest'aula costituisce, dunque, motivo di soddisfazione: essa rinnova il senso di questo speciale momento di confronto e, al contempo, rafforza la speranza di un ritorno alla normalità.

Rimane solo il rammarico di aver dovuto comunque limitare gli inviti per rispettare le misure di contenimento ancora vigenti.

II

Avvio la mia relazione illustrando i principali dati relativi al contenzioso che ci ha occupato nello scorso anno. Tutti i dati statistici, corredati da grafici, sono esposti nell'appendice predisposta dal dott. Giuseppe Fragale, che ringrazio per tutto il suo lavoro, divenuto rilevantissimo in questi ultimi anni in cui il ricorso all'informatica si è rivelato fondamentale per garantire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Nell'anno 2021, presso il TAR Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - sono stati depositati un totale di 671 ricorsi. Il flusso in ingresso si è mantenuto costante rispetto a quello del 2020, in cui i ricorsi erano stati 679, appena 8 in più. Resta al momento confermata la lieve flessione rispetto al 2019, in cui erano pervenuti 759 ricorsi, ragionevolmente ascrivibile alla grave emergenza sanitaria.

Ad oggi, dei nuovi 671 ricorsi pervenuti, oltre 230 sono già stati esaminati e definiti: si tratta di una percentuale molto rilevante, pari a circa il 35%, che testimonia un sempre maggiore impegno della Sezione a evitare la formazione di arretrato per dare una risposta alla domanda di giustizia quanto più possibile pronta ed effettiva.

Ancora più elevata, rispetto agli anni trascorsi, è stata la domanda di intervento cautelare. Nell'ambito dei ricorsi depositati nello scorso anno, in ben 348 casi, vale a dire in più della metà dei giudizi instaurati, è stata spiegata anche domanda cautelare, che in 63 ricorsi è stata accompagnata da istanza di intervento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

Se si considera che -di norma- i ricorsi in ottemperanza e i riti speciali avverso il silenzio inadempimento e il diniego di accesso sono privi di domanda cautelare, il dato assume un valore ancora più pregnante, nel senso che nel 76% dei casi è prospettata dalla parte ricorrente la necessità di un intervento cautelare.

Nonostante il loro sensibile aumento, anche quest'anno la Sezione di Reggio Calabria si è distinta per la celere trattazione e definizione delle istanze cautelari. Dai dati statistici allegati alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato, pubblicata on line sul sito della giustizia amministrativa, risulta che il tempo medio impiegato da questa Sezione è stato di soli 27 giorni. Un tempo assai breve, ancora più breve rispetto a quello degli anni scorsi e che si attesta al di sotto della pur molto soddisfacente media nazionale, che è di 36 giorni, computati dalla data di deposito del ricorso. È un merito ascrivibile a tutto il

Collegio, ma anche alla Segreteria, e in particolare alla Dott.ssa Elisa Putortì che ormai da anni segue con perizia questo settore.

Nel corso dell'anno 2021, sono state pubblicate 638 sentenze, cui vanno aggiunte 57 “sentenze brevi”, rese in esito alla trattazione della domanda cautelare.

Il numero totale, pari quindi a 695 sentenze, è, non solo superiore a quello dell'anno 2020, in cui le sentenze furono 595, ma oltrepassa pure il numero complessivo dei ricorsi pervenuti.

Si tratta di un risultato di grande rilievo, se si considera anche che nel corso del 2021 si è reso necessario adottare, come chiarirò di qui a breve, centinaia di ordinanze di sospensione di giudizi in corso e fissati per la trattazione e un elevato numero di giudizi ha subito più di una battuta di arresto, con rinvii o interruzione della causa in virtù di sopravvenute disposizioni normative che lo hanno imposto e di cui pure darò conto.

Ciononostante, il passo tenuto è stato celere e la riduzione dell'arretrato sensibile.

L'elevato numero di giudizi definiti con sentenza, insieme all'adozione di 153 decreti decisori, ha, infatti, consentito di pervenire ad un abbattimento dell'arretrato esistente al 2020, nella misura di oltre il 17%, risultando pendenti, al 31 dicembre 2021, 1.182 ricorsi, di cui soltanto 63 ultraquinquennali, e di conseguire un effettivo dimezzamento delle pendenze sussistenti al 31 dicembre 2017 (erano 2.665), epoca in cui ho assunto la presidenza di questa Sezione.

Come è noto, l'abbattimento dell'arretrato costituisce uno degli obiettivi del recente PNRR, che vede coinvolta ovviamente pure la giustizia amministrativa. In questa prospettiva di auspicabile ripresa della situazione socio-economica dello Stato, per il 2022 e fino al 2024 – tappa intermedia nel percorso dello smaltimento - sono state confermate, ed anzi incrementate, le udienze straordinarie di smaltimento ed è stato meglio regolamentato l'Ufficio per il Processo, struttura organizzativa interna all'Ufficio di segreteria.

Reggio Calabria, tuttavia, non è stata inclusa tra la sedi giudiziarie con Ufficio per il Processo c.d. “rafforzato”, avendo un numero di pendenze non allarmante, e non è stata, dunque, destinataria di nuovo personale addetto. Ma essendo tutti chiamati a concorrere allo sforzo imponente di realizzazione degli obiettivi assegnati col PNRR, anche questa Sezione staccata parteciperà al programma di smaltimento dei prossimi anni.

III

Prima di relazionare sulle questioni trattate, è indispensabile un breve cenno alle modalità con cui la Sezione ha operato nel corso del 2021 a causa dello stato di emergenza pandemica.

Alla data del 31 luglio 2021 è cessato il regime che prevedeva le c.d. udienze da remoto, che, in varie forme, era stato operativo dal marzo 2020.

A differenza degli altri processi (civile, tributario, contabile) in cui le udienze si sono continuate a svolgere quasi integralmente da remoto, nel processo amministrativo, dal mese di agosto 2021, le udienze, di

merito e camerali, si svolgono in presenza, col sistema delle fasce orarie e senza le c.d. chiamate preliminari: ciò al precipuo fine di evitare assembramenti, sia prima che durante lo svolgimento dell'udienza, sistema che, cessato lo stato di emergenza, verosimilmente, verrà abbandonato già nelle prossime udienze.

La modalità da remoto è stata una necessità a salvaguardia della salute pubblica che ha interessato molte attività umane, non solo quella giurisdizionale. Ma siamo convinti che, pur avendo il collegamento da remoto costituito una risorsa preziosa in un momento storico molto difficile, il contraddittorio processuale non può realizzarsi in maniera parimenti efficace innanzi ad un computer, la collegialità richiede un confronto diretto e personale, ha tempi che la connessione on line non può sempre garantire e, soprattutto, il giudice non può non essere visibile da parte della collettività tutta. Ne va della sua legittimazione e della sua credibilità.

La trattazione da remoto nel processo amministrativo risulta, tuttavia, prevista ancora in tre casi: uno eccezionale, legato all'emergenza epidemiologica, e verosimilmente destinato a venir meno il 31 marzo prossimo, e due ormai previsti, invece, a regime.

Il primo caso di udienza con collegamento a distanza è quello disciplinato dall'art. 7 *bis*, inserito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, di conversione del D.l. n. 105 del 23 luglio 2021, secondo cui "Fino al 31 marzo 2022, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti ... possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la

trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati”.

Istanze di tal genere sono state depositate anche presso questa Sezione e autorizzate, se corredate da specifica documentazione.

Il secondo caso riguarda le sedute della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, che prima della emergenza Covid si tenevano esclusivamente in presenza, mentre ora si potranno tenere anche con strumenti di collegamento da remoto, come stabilito dall’art. 14 delle disposizioni di attuazione al codice, novellato dall’art. 17, comma 7, lett. b) n. 3), D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Il terzo, il più rilevante, riguarda le udienze straordinarie di smaltimento. Stabilisce l’art. 87, comma 4 *bis*, c.p.a., aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 6), D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che “le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto”.

A questa disposizione si correla l’art. 13 *quater* disp. att. c.p.a., pure introdotto dal citato art. 17, comma 7, che fissa la disciplina generale delle udienze da remoto nel processo amministrativo, prevedendo che il difensore delle parti, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, possa chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell’udienza stessa, venendo così “considerato presente a ogni effetto”.

Per quanto riguarda questa Sezione, nel corso del 2021 sono state celebrate tre udienze di smaltimento, una delle quali a dicembre e quindi con la modalità da remoto, definendo nel complesso 104 fascicoli.

Per il 2022 ho chiesto, e il Consiglio di Presidenza ha autorizzato, lo svolgimento di due udienze straordinarie e, tenendo conto delle indicazioni fornite col DPCM 30 dicembre 2021 attuativo del PNRR, è possibile prevedere la definizione di circa 110 ricorsi. Con l'ausilio della dott.ssa Katia Azzarà e degli addetti all'Ufficio Merito, che ringrazio per la dedizione e la pazienza, si sta, infatti, già procedendo alla pianificazione di tutte le udienze straordinarie.

Osservo come la scelta legislativa di prevedere tassativamente lo svolgimento di queste udienze con modalità da remoto non abbia ricevuto l'apprezzamento della classe forense, che ha ritenuto oltremodo penalizzante la trattazione da remoto per cause che già hanno subito un trattamento deteriore, tanto da dover essere "smaltite".

Anche la locale Camera amministrativa, in una recente intervista resa alla stampa, ha manifestato il proprio disappunto per il sacrificio della pubblicità dell'udienza fatto solo in chiave acceleratoria.

La reazione è condivisibile, sebbene non tanto nella logica delle udienze di smaltimento dell'arretrato, che dovrebbe essere di medio periodo, quanto per l'intento di evitare che, così operando, si apra silenziosamente un varco che porti ad un ridimensionamento sempre più ampio e generalizzato dell'udienza pubblica o in presenza.

Non so ad ogni modo se si interverrà nuovamente e a breve su questa modalità di trattazione delle udienze di smaltimento. La lentezza dei processi, seppur ridottasi e seppure non registrata in tutti i Tribunali, è reputata nel suo complesso ancora eccessiva.

Sono state tra l'altro appena adottate, dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa con Decreto 8 febbraio 2022, le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato, le quali sottolineano il senso della previsione dello svolgimento da remoto per queste tipologie di udienze, che consiste nel favorire la massima partecipazione di magistrati anche in servizio presso altri Tribunali e quindi l'abbattimento, specie nelle sedi più sofferenti, delle cause pendenti da anni.

Ciò che è davvero indispensabile per un andamento proficuo delle udienze – ed intendo formulare ancora una volta una forte sollecitazione agli avvocati qui presenti o rappresentati sulla cui proficua collaborazione so di poter contare – è che ci si attenga scrupolosamente alle regole del processo telematico, alle prescrizioni specifiche del nuovo art. 13 *quater* e, più in generale, al rispetto dei termini processuali ed ai principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

IV

Procedo adesso a illustrare l'attività della Sezione, da un punto di vista qualitativo, accennando alle questioni più rilevanti trattate nell'anno appena decorso.

Nelle mie precedenti relazioni ho rilevato che il contenzioso reggino, quanto alle materie interessate, riflette una domanda di giustizia assai diversificata, riguardante gli ambiti più vari.

Pur potendo confermare siffatto rilievo, devo precisare che il contenzioso introdotto nel corso del 2021 presenta delle caratteristiche affatto peculiari. È emersa, infatti, una maggiore complessità, dal punto di vista socio-economico prima ancora che giuridico, delle fattispecie su cui il TAR è stato chiamato ad intervenire.

Intanto – dato comune a tutto il territorio nazionale – sono state portate all’attenzione del Tribunale alcune vicende amministrative occasionate dall’emergenza pandemica o da essa condizionate.

Tra queste segnalo la proposizione di numerosi ricorsi relativi all’utilizzo delle aree mercatali della città di Reggio Calabria. È accaduto, infatti, che nel corso di maggio 2020, terminata la prima fase della pandemia, il Comune di Reggio Calabria ha disposto la graduale riapertura dei mercati rionali, prevedendo però una diversa disposizione dei posteggi, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica. A questa determinazione se ne è accompagnata un’altra, da parte dell’apposito Settore deputato alla vigilanza sui servizi mercatali, volta alla verifica e al recupero degli importi dovuti a titolo di TOSAP per la concessione del posteggio. A detta attività, affidata alla società incaricata della riscossione dei tributi comunali, hanno fatto seguito, nel corso del 2021, numerosi provvedimenti di revoca delle

concessioni, che sono stati appunto contestati innanzi a questo Tribunale, anche con richiesta di misure cautelari urgenti.

Va poi menzionato il ricorso proposto, nello scorso mese di gennaio, da alcuni genitori, padri e madri, avverso l'ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ne faccio cenno qui dato che la vicenda, ormai conclusa, ha avuto ampia eco sulla stampa ed è analoga a quella proposta innanzi ad altre sedi anche nel corso del 2021. Si è provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, in quanto emesso in violazione delle competenze e dei presupposti fissati dal D.l. 6 agosto 2021, n. 111 e dal D.l. 7 gennaio 2022, n. 1, dettati proprio al fine di garantire la salute e, insieme, la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilizzare la interlocuzione e la cooperazione con le Regioni ed evitare iniziative singolari da parte dei Sindaci, se non per specifiche aree del territorio o per singoli istituti ed esclusivamente in zona rossa.

Un'altra vicenda, in una certa misura condizionata dal periodo emergenziale, è stata quella relativa alle concessioni demaniali marittime.

La materia delle concessioni demaniali, e marittime in particolare, ha rappresentato da sempre un settore delicato e ad alto tasso di litigiosità anche presso questo Sezione, in ragione delle caratteristiche del territorio di pertinenza.

Ma nel corso del 2021 la questione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ha presentato profili giuridici nuovi e ciò a seguito dell'entrata in vigore del D.l. 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto Rilancio), che all'art. 182, comma 2, invocando "necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha stabilito che "le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e che "L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere".

Sono così pervenuti dai primi mesi dello scorso anno ricorsi avverso le determinazioni assunte in merito da vari Comuni della Provincia reggina (quali Roccella Jonica, Melito P.S., Condofuri, Motta San Giovanni).

La complessa vicenda, che ha interessato anche molti altri TAR e ha avuto grande risalto mediatico, è ben conosciuta quanto meno dalle

due pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dello scorso mese di novembre, le decisioni gemelle nn. 17 e 18.

Non è possibile delineare in questa sede neppure i tratti più salienti della vicenda che è caratterizzata da non nuovi problemi di compatibilità col diritto comunitario e segnatamente con la direttiva n. 2006/123, nota come Direttiva Bolkestein, e che ha condotto a ritenere pure la moratoria emergenziale prevista dall'art. 182, comma 2, D.l. n. 34/2020 incompatibile col diritto comunitario.

Ma è pure noto che l'Adunanza plenaria, nell'intento di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, ha ritenuto opportuno modulare gli effetti temporali della propria decisione, stabilendone l'operatività al 31 dicembre 2023. "Scaduto tale termine - puntualizza l'Adunanza plenaria -, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia -o meno- un soggetto subentrante nella concessione".

Resta il fatto che gli interventi nomofilattici, stimolati dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato che d'ufficio aveva rimesso la questione ai sensi del comma 2 dell'art. 99 c.p.a., sono giunti a stagione balneare 2021 ormai conclusa.

Ne è derivata una situazione nella quale parte delle amministrazioni locali, ritenendo di dover applicare la disciplina euronitaria, aveva indetto nuove procedure di selezione pubblica improntate ai principi enucleati dalla Direttiva Bolkestein, venendo poi smentita dal Consiglio di Stato che pure aveva e ha stigmatizzato l'illegittimità, per contrasto con la legislazione europea, di un sistema nazionale di proroga

automatica delle concessioni esistenti, e altre amministrazioni hanno invece mantenuto lo *status quo*, nonostante le consolidate indicazioni della giurisprudenza, comunitaria e nazionale.

Rimangono così ancora molte incertezze e resta vivo il dibattito, anche dottrinale, sull'argomento, in attesa di un intervento normativo di riordino che è in fase di avvio: nel mese di febbraio, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di modifica al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469), in materia di concessioni demaniali marittime.

Si attenderà, ma intanto occorrerà definire il contenzioso pendente e stanno già pervenendo nuovi ricorsi relativi alla stagione balneare 2022.

Indirettamente condizionata dall'emergenza pandemica può dirsi anche la materia delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di telefonia mobile che ha interessato diversi comuni della Provincia.

È noto, infatti, che l'art. 82 D.l. n. 18/2020 (conv. in L. n.27/2020) ha previsto che al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi, e di lì a breve l'art. 38 D.l. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/20) ha introdotto misure di semplificazione per reti e servizi

di comunicazioni elettroniche che limitano i poteri degli enti locali di vietare l'installazione delle stazioni radio base di nuova generazione.

Si è così registrato un apprezzabile incremento del contenzioso promosso da parte dei gestori delle reti o dei proprietari delle relative infrastrutture contro i singoli atti di diniego o, insieme, ricorsi volti a contestare più in radice le modalità di esercizio della potestà regolamentare dei Comuni in materia.

Ma non sono mancati, di contro, i ricorsi da parte di cittadini, singoli o riuniti in comitati o associazioni che hanno invece contestato i provvedimenti che autorizzavano la realizzazione di impianti di telefonia mobile

Un altro ambito nel quale la legislazione emergenziale ha inciso è quello degli stranieri extracomunitari.

Sempre il D.l. n. 34/2020, all'art. 103, ha previsto una speciale procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri impiegati in alcuni comparti dell'economia nazionale, dettata "(A)al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari".

La condizione di stranieri irregolari, nell'eccezionalità e gravità della pandemia in corso, è stata evidentemente avvertita come un pericolo supplementare per la salute pubblica e ciò ha rappresentato la ragione

contingente, ma niente affatto secondaria, di un provvedimento utile anche a ridurre l'ampia area di irregolarità comunque causata da un sistema di regole stratificato, disordinato, imperfetto.

Si tratta, tuttavia, di una disposizione, questa contenuta nel D.l. n. 34 cit., molto articolata e complessa: essa consta di ben ventisei commi, copre ipotesi di irregolarità diverse, si applica a più settori lavorativi, non è facilmente armonizzabile con la normativa previgente sui permessi di soggiorno e con la legge generale sul procedimento, rimanda a discipline attuative, la cui adozione è stata lacunosa e tardiva.

Ne è, pertanto, derivato un ampio contenzioso di non agevole gestione. Innanzi a questa sezione nel corso dell'anno 2021 sono stati promossi circa 30 ricorsi aventi ad oggetto il rigetto dell'istanza di regolarizzazione ex art. 103 cit. Tutti questi ricorsi sono stati trattati in sede cautelare, con esiti per lo più sfavorevoli alla parte ricorrente, ma nessuno è stato ancora definito nel merito.

La legislazione emergenziale è intervenuta anche sui tempi del processo, in particolare di quello esecutivo e con particolare riguardo ad alcune tipologie di enti.

È noto – e l'ho ricordato e precisato in tutte le precedenti relazioni - che il contenzioso della Sezione di Reggio Calabria è caratterizzato da un numero cospicuo, di ricorsi di ottemperanza, sebbene non più elevatissimo come si evince dall'esame della seconda tabella dell'allegato 2. Si tratta di ricorsi promossi per lo più nei confronti di

Comuni, di enti del SSN e anche del Ministero della Salute. In tutto nel 2021, i ricorsi di ottemperanza depositati sono stati 158.

Nel corso degli ultimi anni v'è stato uno sforzo notevolissimo, di magistrati e personale di Segreteria, sia per lo smaltimento dell'arretrato che si era purtroppo determinato, che per una ordinata e celere definizione delle sopravvenienze. Recenti disposizioni normative, alcune legate all'emergenza COVID, altre no, hanno nuovamente reso molto complessa e poco fluida la gestione dei giudizi di ottemperanza.

Qui di seguito una brevissima rassegna delle problematiche sorte.

Quanto ai giudizi promossi nei confronti degli enti locali che avevano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 *bis* D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avevo già segnalato nella relazione dello scorso anno l'art. 53 D.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv. nella L. 13 ottobre 2020, n. 126 che, al comma 9, stabiliva per detti enti la sospensione delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti, fino al 30 giugno 2021.

Il Collegio, al ricorrere dei presupposti, ha, quindi, disposto la sospensione dei giudizi in corso, fissando altresì una camera di consiglio per la loro prosecuzione successiva alla data del 30 giugno 2021 e poiché la sospensione non è stata reiterata, i giudizi rinviati sotto la vigenza dell'art. 53 cit. sono poi stati regolarmente trattati.

A questa vicenda si affianca la recente messa in liquidazione di enti pubblici, in virtù del comma 5 *bis* introdotto nell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio

2011, n. 111, dall'art. 12, comma 6 *bis*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Il predetto comma 5 *bis* stabilisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 [che prevedono la messa in liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Il citato disposto normativo ha, quindi, esteso alle Regioni la facoltà di procedere all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza.

Ciò è avvenuto per il C.O.R.A.P. - peraltro nel corso di un contenzioso pendente presso il Tar Catanzaro e promosso dal Commissario Straordinario in cui era venuto in rilievo l'art. 1 L. Reg. Calabria. 25 novembre 2019, n. 47, introduttivo dell'art. 6 *bis* L. Reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24 e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 22 del 17 febbraio 2021, che in un giudizio attivato in via principale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione regionale che aveva previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa - ed è avvenuto pure per l'A.FO.R.

La messa in liquidazione ha comportato l'interruzione dei giudizi ordinari pendenti nei confronti di questi enti, alcuni dei quali molto datati, o ha in altri casi generato delle richieste di chiarimenti da parte dei Commissari *ad acta* già insediati, determinando la riapertura del fascicolo e la fissazione di una nuova camera di consiglio in esito alla quale il Collegio ha fornito i richiesti chiarimenti.

Come era accaduto nel 2020, pure nel 2021 la materia dell'esecuzione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale è stata significativamente incisa dalla normativa emergenziale. E presso il Tar di Reggio Calabria, come è noto, è molto elevato il numero di giudizio di ottemperanza promossi nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale (solo nel 2021, dei 158 ricorsi per ottemperanza depositati, 70 circa sono promossi contro l'ASP, che, peraltro, continua a non costituirsi in giudizio).

Con l'art. 117, comma 4, D.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, si era, infatti, previsto che: "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020".

Con ordinanza del 20 dicembre 2020, il Tribunale ordinario di Napoli, nell'ambito di una procedura esecutiva, sollevava questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 117, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..

Successivamente, con l'art. 3, comma 8, D.l. 31 dicembre 2020, n. 183, contenente "Proroga di termini in materia economica e finanziaria", convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dal 30 dicembre 2020 il termine veniva differito sino al 31 dicembre 2021.

Con ordinanze nn. 228 e 229 del 31 marzo 2021 questa Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 117 come novellato dal citato art. 3.

In attesa della definizione dell'incidente di costituzionalità si è resa, pertanto, necessaria la sospensione, nella forma della c.d. sospensione impropria, di ben 109 giudizi di ottemperanza nei confronti dell'Azienda che nel frattempo, già bloccati per la sospensione valevole per il 2020, erano stati fissati e chiamati per la trattazione in camera di consiglio.

Con sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021 la Corte, accogliendo la questione prospettata da questo TAR, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, nella parte in cui prorogava al 31 dicembre 2021 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, per violazione dei parametri di cui agli artt. 24 e 111 Cost..

Ad appena pochi giorni dalla pronuncia della Corte, il legislatore, con la L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.l. 21 ottobre

2021 n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), all’art. 16 *septies*, comma 2, lett. g) ha disposto: “al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025”.

Si tratta dell’ennesimo blocco delle azioni esecutive contro gli enti del servizio sanitario in crisi di liquidità, limitato, questa volta, a quelli della Regione Calabria, ma sganciato dalla situazione di emergenza sanitaria.

Medio tempore erano stati depositati presso questa Sezione gli atti di riassunzione dei giudizi sospesi in pendenza della pronuncia della Corte Costituzionale, che ho provveduto comunque a fissare con priorità, già per la prima camera di consiglio del 2022, visto il tortuoso e lungo decorso di questi giudizi. Si tratta, infatti, di giudizi pendenti

anche da oltre due anni, relativi a titoli formatisi e passati in giudicato anche parecchi anni prima.

Colgo l'occasione per sottolineare in questa sede un dato che forse non è del tutto evidente. I debiti che risultano non pagati dall'ASP di Reggio Calabria non sono solo quelli, pur rilevanti, delle forniture di farmaci o di materiale sanitario o di prestazioni specialistiche, sono anche debiti nei confronti dei propri dipendenti, sono somme dovute a titolo di risarcimento per danni cagionati nell'esercizio dell'attività medica, sono importi per spese mediche sostenute fuori dal territorio regionale, sono somme dovute in qualità di soggetto espropriante, sono canoni di locazione non pagati, sono i compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio in cause in cui l'Azienda è stata soccombente, sono gli onorari dovuti agli avvocati del cui operato l'Azienda si è avvalsa.

Intendo dire che questa situazione di decennale inadempienza non riguarda solo le più comuni transazioni commerciali, ma è estesa, talmente estesa da investire ogni ceto creditorio e tale da mettere in crisi l'intero tessuto sociale.

Questo ennesimo blocco *iure legis* delle azioni esecutive, valevole adesso solo per la Regione Calabria e per un tempo straordinariamente lungo (oltre quattro anni), è stato esaminato da questa Sezione (valga per tutte la sentenza capostipite, la n. 99 del 16 febbraio 2022 – est. De Col), che lo ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea e, in primo luogo, con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 47 della Carta di Nizza, che comprende il diritto di ogni individuo “a che la sua causa sia esaminata ... entro un termine ragionevole”, e con l'art. 19.1. TUE, secondo periodo, per il

quale “Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione”. Conseguentemente la Sezione ha deciso la non applicazione dell'art. 16 *septies*, comma 2, lett. g), procedendo alla definizione dei ricorsi.

Aggiungo che la medesima strada della disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario è stata successivamente seguita dalla I sez. TAR Lombardia, Milano, con le ordinanze nn. 458 e 459 del 2022. Il Tar Catanzaro ha, invece, sollevato sulla medesima disposizione questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., con tre distinte ordinanze del 28 febbraio 2022, nn. 356, 357 e 358.

Dopo il richiamo a queste materie incise in vario modo dalla legislazione emergenziale, un riferimento *ad hoc* merita la tradizionale materia della sicurezza pubblica e, in particolare, delle informazioni interdittive antimafia.

Il numero dei ricorsi proposti nel 2021 avverso le informazioni interdittive antimafia è ancora più elevato del già elevato numero raggiunto lo scorso anno, straordinario essendo l'impegno della Prefettura di Reggio Calabria nel settore della prevenzione: si sono avuti 65 ricorsi nel 2020 e ben 79 nel 2021, cui devono aggiungersi un giudizio sul silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento *ex art.* 91, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) e un giudizio risarcitorio.

Non tornerò su questioni che ho già esaminato nelle relazioni degli anni scorsi. Peraltro, alcune significative pronunce rese in materia di informazioni prefettizie o concernenti la correlata tematica del controllo giudiziario sono presenti nell'allegato massimario, cui rinvio.

Intendo solo segnalare una questione peculiare che è venuta per la prima volta all'attenzione del Tribunale in questo anno, ossia quella delle interdittive emesse nei confronti di soggetti singoli che non svolgono attività d'impresa. Si trattava, in particolare, di un privato, libero professionista, raggiunto da un'interdittiva antimafia in relazione ad un incarico conferitogli da un Comune poi sciolto per mafia e avente ad oggetto una prestazione di natura propriamente professionale. Il TAR ha accolto il ricorso, anche nel merito (sent. n. 2/2022), evidenziando che dalle disposizioni del codice antimafia che disciplinano il sistema della documentazione antimafia emerge univocamente che l'informazione antimafia interdittiva può essere applicata esclusivamente nei confronti delle imprese, in qualunque forma siano costituite, e non anche nei confronti dei privati che svolgano attività professionali, non organizzate in forma di impresa, e di lavoro autonomo "anche intellettuale in forma individuale".

Mi limito poi solo a menzionare le recenti, importanti, modifiche al codice antimafia apportate dal D.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, senza tuttavia soffermarmi su di esse, sebbene il TAR sia già stato chiamato ad occuparsene, in fase cautelare, in relazione ad alcuni ricorsi in cui si era lamentata da parte dell'impresa interdetta la mancata attivazione del contraddittorio ora prescritto nel nuovo art. 92, venendo in rilievo anche interessati questioni di diritto intertemporale.

Non mi soffermo oggi sui nuovi istituti, in quanto un più adeguato e corale approfondimento su di essi avverrà in questa stessa aula nell'ambito di un convegno, organizzato di intesa e con il supporto dell'Università Mediterranea che ringrazio, che si terrà venerdì 8 aprile 2022 dal titolo "Il nuovo volto delle interdittive antimafia alla luce del piano nazionale di ripresa e resilienza" e al quale siete tutti fin d'ora invitati a partecipare.

Numerosi ancora i ricorsi in materia di armi, rispetto ai quali la giurisprudenza di questa Sezione si presenta ormai consolidata, tanto che lo stesso Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in una circolare del 25 novembre 2020, con particolare riguardo all'art. 39 Tulps, *in primis* richiama ed analizza, in termini paradigmatici, alcune pronunce di questa Sezione.

In sensibile aumento sono stati i ricorsi in materia di appalti pubblici, soggetti al rito accelerato previsto dall'art. 120 c.p.a.. Sono pervenuti 28 ricorsi, di cui 27 con richiesta di sospensione cautelare.

La definizione collegiale della domanda cautelare è intervenuta in media nel termine, davvero brevissimo, di appena 16 giorni dal loro deposito. Ma anche quest'anno questi ricorsi sono stati definiti, ove sussistenti le condizioni di legge, con "sentenza breve" in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Ad oggi, comunque, tutti i ricorsi proposti nel 2021 sono stati definiti nel merito, tranne uno, depositato a dicembre, che verrà discusso nel merito nel prossimo mese di aprile.

È stato già definito con la sentenza n. 962 del 29 dicembre 2021 anche il ricorso depositato il 23 settembre 2021, relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Reggio Calabria, controversia che ha avuto vasta eco anche sulla stampa, e che ora si trova in fase di appello.

D'altronde, anche nella definizione delle liti in materia di appalti, la Sezione di Reggio vanta tempi estremamente contenuti: in media solo 55 giorni a fronte di un tempo medio nazionale di 104 giorni.

Aggiungo che le questioni giuridiche, di cui il Collegio è stato chiamato a occuparsi nell'ambito della materia degli appalti pubblici, sono state varie e spesso di notevole interesse e di ciò è dato ampio riscontro nella raccolta di massime allegata, cui ancora rinvio.

Di rilievo anche il contenzioso in materia elettorale nel 2021.

Sono stati depositati e trattati, nei prescritti termini accelerati, quattro ricorsi elettorali, due promossi ai sensi dell'art. 129 c.p.a. e due ricorsi ai sensi dell'art. 130 c.p.a., di cui uno relativo alle elezioni comunali di Reggio Calabria svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, e l'altro avverso l'atto di proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria svoltesi il 24 gennaio 2021, definiti con sentenze poi confermate anche in grado d'appello.

Quanto ai tre ricorsi, *ex art.* 130 c.p.a. promossi nel 2020 avverso gli atti di proclamazione degli eletti per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Giffone, Bianco e Taurianova, le sentenze di

merito sono intervenute nel 2021, dopo essere stata disposta istruttoria, come riferito nella relazione dello scorso anno (per le elezioni di Giffone la sentenza n. 267 del 14 aprile 2021, confermata in appello, per quelle del Comune di Bianco la n. 268 del 14 aprile 2021, riformata in appello, ma avverso la quale risulta proposto ricorso per Cassazione, per quelle del Comune di Taurianova, la n. 485 del 27 maggio 2021, non appellata).

V

Qualche cenno alla situazione del personale in servizio presso la Sezione.

Quanto al personale di Segreteria, le carenze segnalate negli scorsi anni sono state colmate, grazie alle nuove unità di vincitori del concorso pubblico a 159 posti di funzionario. Nei mesi di gennaio e marzo del 2021 hanno, infatti, preso servizio presso la sede di Reggio Calabria due neo-funzionari, la dott.ssa Katia Giovanna Azzarà e il dottore Giuseppe Ferraro. Al dott. Ferraro, poi trasferitosi a Palermo, sono subentrati, a fine maggio, la dott.ssa Sabrina Trignano, proveniente dal TAR Catanzaro, e il dott. Arturo Edoardo Mazzuca, proveniente dal TAR Lazio.

A tutti loro i più fervidi auguri per questo importante risultato, cui si accompagna la certezza di un loro costante e proficuo impegno per la buona funzionalità della sede di Reggio Calabria cui sono assegnati.

Potranno contare sulla guida esperta del Dirigente, dott. Pasquale Alvaro, e sulla collaborazione degli altri impiegati che da tanti anni operano in questa Sezione, distinguendosi per garbo e competenza.

Invariato è l'organico dei magistrati in servizio: quattro su sei magistrati, più il Presidente, previsti in pianta organica. A loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento per il costante impegno e la straordinaria laboriosità, cui si devono i lusinghieri risultati che ho prima illustrato.

Mi preme anche a segnalare che tre di loro, la dott.ssa Caudullo, il dott. De Col e il dott. Scianna hanno appena conseguito la qualifica di primo referendario. Lo dico, sia per sottolineare il meritato passaggio di qualifica e congratularmi con loro, ma anche per evidenziare che questo passaggio, previsto dopo quattro anni dall'immissione in servizio come referendari, è avvenuto permanendo qui, a Reggio Calabria, loro sede di prima assegnazione. È un dato che merita di essere sottolineato e apprezzato da tutti, trattandosi di magistrati che non risiedono in Calabria e che hanno scelto di fermarsi in questa sede, pur avendo avuto più volte la possibilità di raggiungere destinazioni quantomeno geograficamente più consone alle loro esigenze di vita.

Non posso, infine, non menzionare anche i quattro giovani tirocinanti, i dott.ri Davide Sabatini, Emanuele Fiore, Natalie Macrì e Paola Tignino, che da febbraio 2021 stanno svolgendo il tirocinio presso questo Tribunale.

Reitero loro i miei auguri per questo primo impegno *post lauream* e per tutti gli altri impegni professionali che verranno, e insieme uno speciale ringraziamento per l'attività di massimazione delle sentenze che hanno pazientemente svolto e di cui mi sono avvalsa per questa mia relazione.

VI

Consentitemi a conclusione di questa relazione, un ricordo.

Il ricordo, mio personale e di tutto l'Ufficio, è rivolto, con viva commozione, ad uno di noi che non c'è più: Fortunato Viterisi.

È venuto a mancare nello scorso mese di aprile, stroncato, nel giro di pochi giorni, dal Covid. Persona disponibile, mite, riservata, di poche parole, ma che, se coinvolto, si apriva e sapeva comunicare e sorridere, anche se spesso di una ironia amara, tipica di chi sapeva la fatica del quotidiano.

Ci è stato caro e lo ricorderemo sempre con molto affetto.

Reggio Calabria, 24 marzo 2022

Il Presidente
Caterina Criscenti

Rassegna di giurisprudenza

Sommario argomenti

- 1) **AMBIENTE**
- 2) **CONTRATTI PUBBLICI**
- 3) **EDILIZIA-URBANISTICA**
- 4) **ENTI LOCALI**
- 5) **ESPROPRIAZIONE**
- 6) **IMMIGRAZIONE**
- 7) **INTERDITTIVE ANTIMAFIA**
- 8) **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI**
- 9) **PROCESSO AMMINISTRATIVO**
- 10) **PUBBLICO IMPIEGO-CONCORSI PUBBLICI**
- 11) **SICUREZZA PUBBLICA-ARMI-DASPO**

1) AMBIENTE

1. Sentenza 20 aprile 2021, n. 314 – Est. Caudullo

Telecomunicazioni – Telefonia mobile – Impianti – Installazione – Limiti di carattere generale – Condizione.

Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del co. 6 dell'art. 8 L. n. 36 del 2001, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale; di conseguenza, possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.

2. Sentenza 29 aprile 2021, n. 381 – Est. Scianna

Telecomunicazioni – Telefonia mobile – Impianti – Autorizzazione – Silenzio assenso – Configurabilità.

Telecomunicazioni – Telefonia mobile – Impianti – Autorizzazione – Denuncia verifica sismica – Non necessaria.

In base alla procedura delineata dall'art. 87, co. 9, D.lgs. n. 259/2003, il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro detto termine, comportano la formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto stesso, su cui perciò l'amministrazione nel cui territorio insiste il manufatto destinato ad accogliere l'impianto non può più intervenire e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del provvedimento di tacito assenso in precedenza perfezionatosi, e sempre ove sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'art. 87 D.lgs. n. 259/2003, non è necessario che l'istante produca la denuncia della verifica sismica al competente Ufficio del Genio Civile che, sebbene debba essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, non risulta di fatto contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all'istanza/comunicazione di cui all'art. 87.

2) CONTRATTI PUBBLICI

1. Sentenza 14 aprile 2021, n. 270 – Est. Caudullo

Affidamento di incarico legale – Prestazione continuativa per l'intero contenzioso dell'ente – Qualificazione – Appalto di servizi pubblici e non contratto d'opera intellettuale.

È appalto di servizi pubblici il rapporto instaurato con il professionista legale allorché il cliente - P.A. richieda una prestazione continuativa avente ad oggetto l'intero contenzioso proprio per un periodo di tempo predefinito e dietro un compenso già predeterminato.

Tali conclusioni sono espressamente condivise anche dalle Linee Guida n. 12/2018 dell'ANAC, che confermano come l'incarico legale affidato per un'esigenza puntuale ed episodica costituisca un contratto d'opera intellettuale e non un appalto che si ha, invece, quando l'amministrazione intende selezionare uno o più fornitori di servizi legali continuativi o periodici, erogati organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, senza che rilevi qui il discrimen, di matrice civilistica, tra obbligazioni di mezzi e di risultato che non spiegherebbe, tra l'altro, perché possano essere appaltati i servizi di ingegneria e di architettura.

2. Sentenza 30 aprile 2021, n. 395 – Est. Romeo

Responsabilità precontrattuale – Nello svolgimento dell'attività autoritativa – Configurabilità.

Responsabilità precontrattuale – Procedura di gara ad evidenza pubblica - Configurabilità anche prima dell'aggiudicazione - Inclusi i comportamenti anteriori e successivi al bando.

Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante – Procedura di gara ad evidenza pubblica - Presupposti – Sussistenza.

Nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'Amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), ma anche le

norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell'altrui scorrettezza. È sulla base di tale premessa che viene riconosciuta l'ordinaria possibilità che una responsabilità da comportamento scorretto sussista nonostante la legittimità del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento.

Con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dall'aggiudicazione, nell'ambito di tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare, peraltro, non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede.

Affinché si configuri la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante è necessario che l'affidamento incolpevole del concorrente risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà, che detta violazione sia imputabile all'amministrazione e che il privato fornisca la prova del danno.

3. Sentenza 16 giugno 2021, n. 536 – Est. Scianna

Gara d'appalto - Avviso tardivo circa i limiti dimensionali dell'offerta– Irrilevanza.

L'avviso tardivo da parte della stazione appaltante circa l'indicazione del limite dimensionale di pagine per la presentazione dell'offerta non può condurre alla decurtazione del punteggio dei partecipanti, se questi hanno già presentato la propria domanda di partecipazione, attenendosi alle prescrizioni del disciplinare. Legittimamente dunque la commissione di gara non ne ha tenuto conto nell'attribuzione dei punteggi.

4. Sentenza 17 giugno 2021, n. 545 – Est. Caudullo

Appalti - Requisiti di partecipazione - Fatturato nel settore di attività oggetto di appalto - Indice di capacità tecnica – Possibilità – Condizione.

Appalti - Avvalimento – Avvalimento di garanzia e avvalimento operativo – Distinzione.

Appalti – Avvalimento – Contratto nullo per genericità – Soccorso istruttorio - Esclusione.

La richiesta di un determinato fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto – che, di regola attiene alla solidità economica dell'impresa, come è dato desumere dall'art. 83, co. 4, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 – può essere considerata dalla stazione appaltante quale indice di capacità tecnica se diretta ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore sia derivante da una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

L'avvalimento 'di garanzia' ha ad oggetto solo i requisiti di capacità economica e finanziaria ed è diretto a garantire la stabilità economica dell'impresa, non essendo richiesto che siano specificate le risorse concretamente messe a disposizione dell'impresa concorrente, mentre per l'avvalimento operativo è richiesto, a pena di nullità, che siano puntualmente indicate le risorse concretamente messe a disposizione della concorrente dall'impresa ausiliaria, affinché il suo impegno possa dirsi effettivo.

Le lacune del contratto di avvalimento, tali da determinarne la nullità, non possono essere colmate con il soccorso istruttorio, dovendo il predetto contratto, necessario per consentire al concorrente di partecipare alla gara, essere valido sin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume.

5. Sentenza 29 giugno 2021, n. 572 – Est. Caudullo

Procedura negoziata mediante Project Financing – Piano economico finanziario – Conferma dell'asseverazione del piano economico finanziario – Natura di chiarimento non di modifica dell'offerta- Provvedimento di esclusione-Illegittimità –Sussiste.

Qualora la società diversa dal promotore chiarisca che la dichiarazione presentata in allegato alla nuova procedura di gara valga a confermare la precedente asseverazione, consistendo essa stessa in una asseverazione del nuovo piano, non può predicarsi la sussistenza di un'inammissibile integrazione di un documento mancante o del completamento di una dichiarazione carente di

alcuni dati trattandosi di una mera precisazione circa l'effettivo valore da attribuire ad una dichiarazione resa ed allegata ai fini della partecipazione alla gara che non incide sugli elementi essenziali dell'offerta.

6. Sentenza 29 giugno 2021, n. 573 – Est. Scianna

Contratti della P.A. – Gara – Mancata produzione del contributo ANAC – Regolarizzazione – Possibilità – Condizioni – Produzione di un versamento del contributo avvenuto in data anteriore a quella prevista dal bando.

Contratti della P.A. – Gara – Mancata produzione del contributo ANAC – Regolarizzazione – Mediante produzione di un versamento avvenuto dopo la data di scadenza prevista dal bando – Impossibilità.

Fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l'omesso versamento del contributo ANAC non comporta in linea di principio l'estromissione dalla gara; di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento sicuramente estraneo all'alveo dell'offerta economica e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell'impresa partecipante, purché in sede di regolarizzazione risulti che il versamento sia stato effettuato in data anteriore a quella di presentazione delle offerte.

È legittimo il provvedimento con cui la commissione di gara ha escluso dalla gara una ditta che non ha allegato alla sua offerta il versamento del contributo ANAC, nel caso in cui, pur avendo attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50 del 2016, la ditta interessata abbia prodotto la prova dell'avvenuto versamento all'ANAC ma lo stesso risulti effettuato alcuni giorni dopo la scadenza del termine indicato come tassativo dalla legge di gara.

7. Sentenza 24 luglio 2021, n. 627 – Est. De Col

Mancata aggiudicazione della gara - Omessa comunicazione da parte dell'operatore economico della sussistenza di un provvedimento di interdittiva antimafia - Ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. 159/2011 - Successiva cessazione del controllo giudiziario - Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'aggiudicazione- Sussiste.

L'accesso al controllo giudiziario ex art. 34 bis, co. 6, D.lgs. n. 159/2011 elide l'effetto escludente delle misure interdittive a norma del comma 7 dello stesso - richiamato anche all'art. 80, co. 2, ultimo periodo, D.lgs. n. 50/2016, introdotto dall'art. 1 co. 20, lett. o), n. 1), D.L. n. 32 del 2019 - a tenore del quale il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 o il controllo giudiziario ai sensi del co. 6 del presente articolo sospende gli effetti inibitori alla stipulazione di contratti pubblici correlati alle misure di cui all'art. 84, co. 4, D.lgs. n. 159 del 2011, oltrech  a quelle ex art. 67 D.lgs. n. 159 del 2011.

Ne deriva che quando viene meno la "parentesi" del controllo giudiziario, cessa anche l'operativit  della "deroga" alla sospensione dell'interdittiva, ripristinandosi quella particolare forma di incapacit  ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica -   precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

8. Sentenza 4 ottobre 2021, n. 761 – Est. Caudullo

Contraddittorio procedimentale — Contraddittorio sulla verifica di anomalia dell'offerta – Limite al procedimento d'integrazione ex art. 97. D.Lgs. n. 50/2016 – Unica richiesta.

È infondata la censura concernente, nel procedimento monofasico di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 D. lgs. n. 50/2016, la violazione del giusto contraddittorio procedimentale per non avere la stazione appaltante richiesto ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gi  resi dall'operatore economico, non potendosi ragionevolmente pretendere una prosecuzione ad libitum del procedimento al fine di consentire all'impresa di integrare la documentazione pi  volte richiesta.

9. Sentenza 4 ottobre 2021, n. 762 – Est. Scianna

Mancata o tardiva impugnazione della revoca di aggiudicazione di appalto-- Aspettativa alla stipula del contratto – Insussistenza.

Posto che l'atto di revoca determina, per espressa previsione di legge, l'inidoneit  del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti, alla mancata o comunque tardiva ed inammissibile impugnazione del ridetto provvedimento consegue il venire meno di qualsiasi

aspettativa della parte ricorrente rispetto alla stipula del contratto di appalto e rende immuni i successivi atti.

E' attraverso la certificazione camerale che deve accertarsi il concreto svolgimento da parte della concorrente di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; l'oggetto sociale riportato in detto certificato esprime invece solo un'indicazione, per dir così potenziale ed astratta, sulle attività esercitabili dall'azienda che non assume rilevanza, al fine di provare l'idoneità professionale dell'impresa interessata, se queste attività non sono state concretamente svolte.

10. Sentenza 6 ottobre 2021, n. 763 – Est. De Col

Appalto di servizi di progettazione ed architettura- Possesso dei requisiti tecnico – professionali dipendenti dalla realizzazione dell'opera progettata- Illegittimità della clausola del bando– Illegittimità dell'esclusione dalla gara – Sussiste.

Clausola del bando – Carattere non meramente escludente della clausola- Condizioni.

È illegittima e va conseguentemente annullata e/o disapplicata la clausola di un bando o di una lettera d'invito che prevede, a pena dell'esclusione, che i servizi di architettura o progettazione resi in favore dei committenti privati siano valutabili unicamente “solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata”, in quanto la prova dell'avvenuta esecuzione dei servizi inerenti all'architettura e all'ingegneria, attiene all'ultimazione delle prestazioni demandate al professionista e non all'opera come progettata.

Le clausole immediatamente escludenti di un bando, per le quali vige la regola dell'onere della loro immediata impugnazione, sono quelle che: a) rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; ovvero b) costano di disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero c) che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente e, più in generale, qualunque disposizione, contenuta nella lex specialis di gara, che, a prescindere dal suo contenuto, sia tale da precludere la partecipazione dell'impresa interessata a seguito di una valutazione prognostica circa l'esito della procedura di gara.

11. Sentenza 7 ottobre 2021, n. 765 – Est. Romeo

Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Revoca in autotutela ex art. 80, co. 4, D.lgs. n. 50/ 2016 – Riferimento al DURC negativo emesso dall'INPS nei confronti dell'aggiudicatario – Legittimità – Ragioni – Circostanza che il DURC sia stato solo temporaneamente negativo – Irrilevanza – Fattispecie.

È legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 80, co. 4, D.lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione di una gara di appalto di lavori motivato con riferimento all'emissione da parte dell'I.N.P.S. – a richiesta della medesima stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti per la stipula del contratto – di un DURC negativo nei confronti dell'aggiudicatario, per l'esistenza di un debito nel versamento di contributi previdenziali. Rimane infatti irrilevante che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il DURC fosse positivo, e che, successivamente alla revoca dell'aggiudicazione, il concorrente interessato abbia ottenuto dal Giudice ordinario un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ha ordinato all'INPS di emettere un DURC positivo in ragione della sopravvenuta regolarizzazione della situazione contributiva, non incidendo siffatta sopravvenienza sull'interruzione del possesso continuativo del requisito della c.d. 'regolarità contributiva', con conseguente legittimità della revoca dell'aggiudicazione.

12. Sentenza 11 ottobre 2021, n. 780 - Est. Romeo

Contratti pubblici - Appalti - Possesso continuativo dei requisiti – Ipotesi derogatorie –Art. 35 bis, co. 3, cod. antimafia – Non rientra.

Informativa antimafia - Controllo giudiziario – Cessazione – Successivo sequestro – Effetti sulla gara.

Tra le situazioni che eccezionalmente consentono, nei limiti indicati dalla legge o esegeticamente dalla giurisprudenza, di derogare al principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione durante tutte le fasi della gara, non può farsi rientrare quella prevista dall'art. 35 bis, co. 3, cod. antimafia, recando la norma una disciplina dei profili temporali assai puntuale, che, come tale, mal si presta ad un'eventuale estensione, in via interpretativa, del relativo significato.

La cessazione, per scadenza del termine, successivamente all'aggiudicazione di una gara pubblica, del regime di controllo giudiziario ex art. 34-bis, D.lgs. n. 159/2011, applicato nei confronti della società ricorrente in relazione ad una precedente interdittiva, comporta la perdita del requisito di

gara disciplinato dall'art. 80, co. 2, D.lgs. n. 50/2016, essendo irrilevante, al riguardo, la successiva sospensione, operante ex lege ai sensi dell'art. 35 bis del codice antimafia, degli effetti dell'interdittiva in conseguenza del sequestro preventivo della società, non influendo siffatta sopravvenienza sull'interruzione della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, con conseguente obbligo di esclusione dell'impresa aggiudicataria ai sensi del citato art. 80.

13. Sentenza 18 ottobre 2021, n. 789 – Est. De Col

Revoca dell'incarico professionale affidato ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016- Giurisdizione G.A - Sussiste.

Provvedimento di revoca adottato ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 incidente sull'efficacia del contratto a valle - Presupposti.

Definanziamento dell'opera pubblica per sopravvenute ragioni di interesse pubblico - Condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della revoca dell'incarico di progettazione - Motivazione rafforzata – Necessità - Sussiste.

L'affidamento dell'incarico di progettazione avvenuto all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e quindi nell'esercizio di poteri autoritativi radica la giurisdizione del g.a. anche nella controversia afferente la legittimità dell'atto di revoca adottato dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di supremazia speciale incidenti ab externo sul rapporto negoziale e non già per ragioni di cattiva, ritardata od omessa esecuzione del contratto professionale.

I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi da parte della P.A. sono definiti dall'art. 21 quinquies L. n. 241/1990 con formule lessicali volutamente generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto, imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e in una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario. Tali canoni di condotta restano validi anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina del D.lgs. n. 50/2016 nella misura in cui il paradigma legale di riferimento resta, anche per queste ultime, l'art. 21 quinquies, L. n. 241/1990, e non anche la disciplina speciale dei contratti, che si occupa, infatti, di regolare il recesso e la risoluzione del contratto.

Ne deriva che il venir meno delle risorse finanziarie, se astrattamente costituisce ragione valida e sufficiente per non dare corso alla stipulazione del contratto, nonostante l'affidamento già intervenuto, esige un onere motivazionale rafforzato in ordine alle concrete e specifiche ragioni per le quali la P.A, al di là del generico rinvio per relationem agli atti legittimanti il ritiro dei finanziamenti, si è determinata a richiedere il "definanziamento" dell'opera alla cui progettazione il professionista incaricato stava lavorando.

14. Sentenza 18 ottobre 2021, n. 794. - Est. Scianna

Contratti pubblici – Servizi – Divieto di rinnovo del contratto scaduto - Divieto d'imposizione del corrispettivo dalla P.A.

Rispetto al rinnovo di un contratto scaduto, opera ancora la preclusione di cui all'art. 23 della legge 18.04.2005 n. 62. La pubblica amministrazione non può imporre, nemmeno con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, un corrispettivo per l'espletamento di un servizio, e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti. Invero, diversamente opinando, si consentirebbe all'Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse al risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost..

15. Sentenza 26 ottobre 2021, n. 841 – Est. De Col

Soccorso istruttorio – Referenza bancaria – Qualità soggettiva - Elemento estraneo all'offerta economica.

L'omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83 co. 9, D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all'offerta economica che si riferisce all'oggetto dell'appalto; le referenze bancarie, infatti, riguardano la qualità soggettiva del concorrente che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta relativa alla documentazione amministrativa, mentre l'offerta economica è contenuta in altra distinta busta.

16. Sentenza 15 novembre 2021, n. 878 – Est. Scianna

Appalti – Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente – Esame di entrambi i ricorsi – Tutela interesse strumentale alla riedizione della gara.

Appalti – Subappalto – Subappalto necessario – Applicabilità – Omessa previsione nella *lex specialis* di gara – Irrilevanza *ex se*.

Appalti - Proposizione istanza di accesso agli atti di gara - Slittamento termine di decadenza per impugnazione.

In materia di appalti, il ricorso principale proposto da un offerente, che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un dato appalto e che sia stato, o rischi di essere, lesa a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, e diretto ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, non può essere dichiarato irricevibile, in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale presentato da un altro offerente. È irrilevante il numero dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione, il numero dei partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti. Merita tutela sia l'interesse legittimo ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, che l'interesse strumentale a partecipare ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, posto che l'amministrazione potrebbe sempre annullare gli atti del procedimento e procedere ad indire una nuova gara.

*Essendo il subappalto necessario previsto e disciplinato dalla legge, esso si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo nella *lex specialis* di gara.*

Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29, D.lgs. n. 50/ 2016; per altro verso, però, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

17. Sentenza 30 novembre 2021, n. 901 – Est. Romeo

Appalti - Contenuto della *lex specialis* - Valutazione da parte della Commissione di gara – Illegittimità.

*A fronte del tenore letterale della *lex specialis* che prescrive ai candidati di documentare il possesso del requisito dell'esperienza maturata nei servizi oggetto dell'appalto mediante la sola allegazione del curriculum aziendale, la relativa omessa valutazione da parte della Commissione di*

gara, sul rilievo dell'omessa esposizione delle esperienze in questione nell'offerta tecnica, integra a pieno il vizio di violazione di legge in relazione alle corrispondenti previsioni del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto.

18. Sentenza 7 dicembre 2021, n. 929 – Est. De Col

Appalti - Inadempimento obblighi assunti in sede di gara - Ubicazione della sede operativa - Aggiudicazione - Revoca – Decadenza.

Commissione aggiudicatrice - Voto in forma numerica - Proporzionalità rispetto ai criteri contenuti nelle offerte.

L'eventuale inottemperanza all'impegno assunto in sede di gara circa l'ubicazione e la disponibilità della sede operativa (personale di servizio, attrezzature tecnico impiantistiche, telefoniche, ecc.) può comportare la revoca o la decadenza dell'aggiudicazione.

L'idoneità del voto, sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare l'iter logico seguito dalla Commissione aggiudicatrice nell'apprezzamento delle offerte, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, tanto che, quanto più dettagliata risulta l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva risulta l'attitudine esplicativa del punteggio.

19. Sentenza 20 dicembre 2021, n. 937 – Est. Criscenti

Procedura negoziata - Strumentari chirurgici - Riparazione e manutenzione - Necessario utilizzo di materiali originali.

Principio di equivalenza funzionale - Ambito di applicazione.

In caso di procedura negoziata per la riparazione di strumentari chirurgici ben può l'Ospedale stazione appaltante, in presenza di uno strumentario di una determinata marca già nella sua disponibilità, reputare essenziale e richiedere che le riparazioni vengano fatte con pezzi originali e solo da soggetti abilitati, in possesso del know how. In base alla comune esperienza, i ricambi originali concernenti apparecchiature di alta tecnologia sono, infatti, preferibili rispetto alla medesima componentistica di altre aziende produttrici e gli interventi manutentivi su dispositivi e apparecchiature sanitarie complesse possono essere riservati a soggetti in grado di garantire non

solo un elevato livello di qualificazione professionale, ma anche l'indispensabile e costantemente aggiornata conoscenza delle specifiche tecniche di ciascuna apparecchiatura, in ossequio alle normative di settore, nazionale e sovranazionale che valorizza particolarmente la formazione certificata dagli stessi produttori delle tecnologie, così garantendo non solo qualità più elevata ma anche tempi più contenuti di quanto non possano fare i manutentori per così dire "indipendenti".

L'applicazione del principio di equivalenza funzionale può essere invocata solamente quando la lex di gara faccia genericamente riferimento a determinati requisiti o standard prestazionali e non nel caso in cui l'amministrazione abbia definito puntualmente l'oggetto della prestazione di cui ha bisogno.

20. Sentenza 29 dicembre 2021, n. 962 - Est. Scianna

Contratti della P.A. – Gara – Requisito dell'affidabilità professionale – Aggiudicazione – Ad una ditta il cui legale rappresentante è stato rinviato a giudizio per un reato inerente l'attività da affidare, nonché interessata da pregresse risoluzioni contrattuali – Nel caso di omessa esternazione delle ragioni secondo cui la P.A. ha ritenuto la ditta vittoriosa comunque professionalmente affidabile – Illegittimità – Ragioni.

È illegittima, per difetto di motivazione, e per violazione dell'art. 80, comma 5 lettere c) e c-ter), D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, disposta nonostante che il legale rappresentante della ditta risultata vittoriosa sia stato rinviato a giudizio per un reato inerente l'attività di gara e, quindi, potenzialmente idoneo ad incidere sull'affidabilità professionale, e la ditta stessa, in precedenza, sia stata interessata da provvedimenti di risoluzione contrattuale per inadempimenti in fase esecutiva, ove la pubblica amministrazione si sia limitata a ritenere ininfluenti tali vicende pregresse dell'aggiudicatario; infatti, la regola secondo cui l'amministrazione, ove non ritenga le circostanze dichiarate dal concorrente incidenti sui requisiti di moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del fatto risultare implicitamente dall'ammissione alla gara dell'impresa, è destinata a subire eccezione tutte le volte in cui, come quella di specie, la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile.

3) EDILIZIA-URBANISTICA

1. Sentenza 5 gennaio 2021, n. 11 – Est. Romeo.

Abusi edilizi - Istanza di sanatoria posteriore e/o anteriore all'ordine di demolizione - Differenze - Improcedibilità e inammissibilità del ricorso.

La presentazione di un'istanza di sanatoria in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante di quest'ultima, rendendola inefficace. Ne deriva l'improcedibilità del ricorso contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto) sul quale si coagulerà il rinnovato interesse del ricorrente. Allorquando, viceversa, la presentazione dell'istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 preceda, anziché seguire, la costituzione del rapporto processuale (ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata dopo la notificazione del ricorso ma anteriormente al suo deposito), l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non potendo ritenersi a monte sussistente l'interesse a ricorrere.

2. Sentenza 7 gennaio 2021, n. 42 – Est. Romeo

Abusi edilizi - Sanzioni amministrative - Ordine di ripristino - Ordine di demolizione - Assenza di titolo - Decorso del tempo - Conseguenze - Legittimo affidamento alla conservazione della situazione di fatto - Configurabilità - Esclusione.

L'ordinanza di rimessione in pristino stato, previa demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza del necessario titolo autorizzatorio, non necessita né di una valutazione da parte dell'autorità procedente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata né di una valutazione sull'affidamento alla conservazione della situazione di fatto da parte del proprietario, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare, concretizzandosi la realizzazione di un'opera abusiva in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem.

3. Sentenza 15 febbraio 2021, n. 136 – Est. Caudullo

CILA – Ordine di rimozione opere realizzate – Mancato preavviso di rigetto – Illegittimo.

L'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza presentata dall'interessato che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e, dunque, la possibilità di un apporto collaborativo.

Anche in presenza di un provvedimento di natura vincolata, il contraddittorio procedimentale con il privato risulta necessario al fine di consentire allo stesso di poter dedurre in ordine alla sussistenza dei presupposti (anche fattuali) su cui si fonda il provvedimento impugnato.

4. Sentenza 6 aprile 2021, n. 260 – Est. De Col

Permesso di costruire in sanatoria - Soggetti legittimati a presentare istanza.

Permesso di costruire in sanatoria – Istanza presentata dal comodatario – Presupposto per il rilascio del titolo in sanatoria - Atto di autorizzazione del proprietario.

L'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 annovera nell'ampia categoria di soggetti legittimati a chiedere un permesso di costruire in sanatoria, i soggetti titolari di un diverso diritto reale o di un diritto personale di godimento, nonché "il responsabile dell'abuso" che vanta un interesse alla rimozione degli effetti negativi derivanti dalle opere illegittime, a condizione che sia acquisito il consenso del proprietario legittimo, dovendosi in ogni caso ritenersi prioritaria la volontà del proprietario quale dominus dell'intero procedimento e dei suoi esiti.

Il contratto di comodato, intervenuto tra il proprietario dell'area ed il comodatario, instaura una relazione stabile (detenzione) con la res, sufficiente, al pari di quella del locatario, per richiedere ed ottenere la concessione edilizia in sanatoria, salva l'opposizione dell'avente diritto.

5. Sentenza 27 aprile 2021, n. 352 – Est. De Col

Titoli edilizi – Impugnazione – Legittimazione attiva – Vicinitas.

È legittimato ad impugnare i titoli edilizi (anche in sanatoria) chiunque si trova in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita, senza bisogno della prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia (nella specie dalla presunta assenza di preventivi controlli antisismici, nella violazione delle distanze e nell'invasione del sedime di altrui proprietà) il danno a tutti i proprietari di immobili ad essa contermini.

6. Sentenza 29 aprile 2021, n. 357 – Est. Caudullo

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione – Distinzione.

Un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione, rinvenendosi il criterio discrezionale tra l'intervento di "demolizione e ricostruzione" e la "nuova costruzione" proprio in "assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a "nuova costruzione", da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia.

7. Sentenza 29 aprile 2021, n. 364 – Est. Caudullo

Abusi – Violazione del vincolo paesaggistico – Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria – Prescinde dall'esito favorevole della sanatoria edilizia.

Abusi – Violazione vincolo paesaggistico – Sanzione amministrativa pecuniaria – Natura indennitaria – Irrogazione a prescindere dal danno.

Il rilascio del condono edilizio non ha alcun effetto sanante rispetto all'illecito paesaggistico ormai compiuto e rilevante, ai sensi dell'art. 15 L. n. 1497/1939. Il potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 15 L. n. 1497/1939, è un autonomo potere sanzionatorio che prescinde quindi dall'esito favorevole della sanatoria edilizia. Pertanto, l'indennità è dovuta anche in caso in cui sia intervenuto il condono edilizio delle opere abusive ricadenti in zone paesaggisticamente vincolate, per le quali l'autorità preposta alla tutela del vincolo abbia espresso parere favorevole.

L'indennità prevista dall'art. 167, co. 5, D.lgs. n. 42/2004 (nonché dal previgente art. 15 L. n. 1497/1939), in alternativa alla demolizione, in caso di violazione degli obblighi e ordini previsti a tutela delle bellezze naturali, costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria, e non una forma di risarcimento del danno, ed è perciò dovuta anche se la violazione delle norme non abbia in concreto prodotto alcun danno paesaggistico-ambientale; nella previsione normativa, il danno arrecato al paesaggio viene in considerazione solo come criterio di commisurazione della sanzione - in alternativa al profitto conseguito - e non come parametro per l'entità della sanzione medesima.

8. Sentenza 29 aprile 2021, n. 369 – Est. Caudullo

Abusi – Diniego di permesso di costruire e ordinanza di demolizione - Controinteressato – Non configurabile.

Nel caso di impugnazione di un diniego di permesso di costruire o di un'ordinanza di demolizione non è di norma configurabile alcun controinteressato nei confronti del quale sia necessario instaurare un contraddittorio; in particolare, non riveste tale qualità il terzo il quale tragga un vantaggio, anche evidente, dall'esecuzione della misura repressiva, oppure abbia provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio per cui si procede, ovvero ancora sia proprietario di un fondo confinante con quello sul quale l'abuso è stato realizzato.

9. Sentenza 5 maggio 2021, n. 432 – Est. Criscenti

Edificazione in zona agricola – Unità aziendale minima - L.r. n. 19/2002 – Linee Guida – Valore di piano urbanistico territoriale - Lotto minimo di 10.000 metri quadri – Necessità.

Le Linee Guida previste dall'art. 17, co. 5, L.r. 16 aprile 2002, n. 19 hanno provvisoriamente assunto il valore di piano urbanistico-territoriale sino alla L.r. 10 agosto 2012, n. 35, costituendo, dunque, fino ad allora il legittimo parametro per valutare la conformità degli interventi edilizi. Poiché l'art. 52, co. 2, L.r. n. 19/2002 afferma espressamente che il lotto minimo è “rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti” e le Linee Guida prevedono un lotto minimo di 10.000 metri quadri (Capitolo III, punto 3.2.2.) per l'edificazione in zona agricola, ne consegue che il requisito del lotto minimo di 10.000 metri quadri richiesto per l'edificazione in zona agricola non può dirsi previsto solo dalla entrata in vigore della L.r. n. 25/2012.

10. Sentenza 7 maggio 2021, n. 453 – Est. Romeo

Assegnazione alloggi di edilizia popolare - Avvio della procedura di sfratto - Condizioni - Illiceità forme di autotutela privata.

Occupazione di alloggi di edilizia popolare – Mancanza di titolo - Attività vincolata dell'amministrazione – Provvedimento sanzionatorio – Motivazione.

La natura vincolata dell'attività sottesa all'adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di occupazione senza titolo di alloggi di edilizia popolare solleva l'amministrazione dall'obbligo di

una motivazione approfondita, risultando sufficiente la mera indicazione dei presupposti prescritti per la relativa adozione, e cioè in primis l'avvenuta occupazione da parte di un soggetto non assegnatario.

11. Sentenza 27 maggio 2021, n. 486 – Est. Scianna

Abusi edilizi - Costruzioni illegittimamente realizzate su beni demaniali – Sanzione - Ordine di demolizione - Art. 35 D.P.R. n. 380/2001 - Discrezionalità – Non sussiste.

L'art. 35 D.P.R. n. 380/2001, che dispone la demolizione delle costruzioni illegittimamente realizzate su suoli demaniali, è una norma che sanziona con particolare rigore l'abuso commesso sul suolo pubblico. Essa non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione essendo evidentemente preordinata ad evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale, per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore ed occorre verificare solo che trattasi di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato.

La disposizione in parola, in altri termini, non lascia all'Ente locale alcun margine di valutazioni discrezionali. Una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire sui suoli demaniali, impone di ordinare la demolizione a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

12. Sentenza 16 giugno 2021, n. 534 – Est. Romeo

Diniego della proposta del piano di lottizzazione - Carenza di motivazione del diniego - Esercizio del potere dell'Amministrazione - Assenza di obbligo di provvedere.

Dal vincolo conformativo derivante dall'accertata carenza di motivazione del diniego della proposta del piano di lottizzazione, fondato in via esclusiva sulla tralattica trasposizione del contenuto del parere negativo espresso dall'autorità regionale, non può ritenersi discendere l'obbligo di provvedere, in sede di riesercizio del potere, alle variazioni degli strumenti urbanistici necessarie a superare le precedenti discrepanze, finendo una siffatta possibilità per intaccare, inammissibilmente, gli ambiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione nella programmazione del futuro assetto del territorio.

13. Sentenza 28 luglio 2021, n. 635 – Est. De Col

Titolo edilizio – Presupposti per il rilascio – Conformità dell’immobile su cui intervenire al titolo edilizio-Necessità.

Uno dei presupposti necessari affinché sia rilasciato un titolo edilizio, finalizzato all’esecuzione di un intervento su un edificio esistente, è che lo stesso sia stato realizzato in conformità al titolo che lo ha assentito. In caso contrario, sarebbe contraddittorio ed irrazionale per l’amministrazione autorizzare la manutenzione straordinaria, il restauro o la ristrutturazione di un edificio che essa stessa ritenga essere abusivo nella sua attuale configurazione, salvo che si tratti di opere conservative o di messa in sicurezza.

4) ENTI LOCALI

1. Sentenza 12 gennaio 2021, n. 47 – Est. Criscenti

Rito elettorale - Elezione del Consiglio Metropolitan - Art. 1, co. 26, L. 7 aprile 2014, n 56 – Individuazione numero sottoscrittori delle liste elettorali - Individuazione dei soggetti da ammettere al voto – Criteri.

Elezioni di enti di secondo livello - Liste elettorali - Sottoscrizione da parte di candidato di altra lista – Legittimità.

Il numero dei sottoscrittori da fissare, ai sensi dell’art. 1, co. 26, L. 7 aprile 2014 n. 56 nella percentuale del 5% degli aventi diritto al voto, va riferito al numero degli aventi diritto al voto come accertato al 35° giorno antecedente la votazione, non potendo venire in rilievo eventuali e successivi cambiamenti del corpo elettorale. L’Ufficio elettorale pubblica subito dopo, ossia il 30° giorno dalla votazione, il numero degli aventi diritto al voto come computato al 35° giorno, proprio perché si possa procedere ad acquisire le sottoscrizioni necessarie per presentare le liste nel breve termine che segue (ossia tra il 21° ed il 20° giorno prima della votazione).

L’esatta individuazione dei soggetti da ammettere al voto è operazione distinta, che riguarda solo la compilazione degli elenchi sezionali e può essere effettuata e completata di norma sino al giorno prima della votazione, ma è evidente che il numero minimo delle sottoscrizioni a corredo delle liste deve rimanere esente da variazioni successive al calcolo fatto avuto riguardo ad un preciso momento, ossia al 35° giorno antecedente la votazione, così reso noto al 30° giorno.

Nel caso di elezioni relative agli enti di secondo livello, la sottoscrizione della lista può avvenire anche ad opera di candidato di lista concorrente, essendo questi comunque espressione del corpo elettorale.

2. Sentenza 14 aprile 2021, n. 267 – Est. Scianna

Rito elettorale - Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - Ammissione al voto di soggetto dotato di tessera elettorale ma non iscritto nelle liste degli elettori - Mancato superamento della prova di resistenza - Conseguenze.

Procedimento elettorale - Strumentalità delle formalità prescritte dalla legge - Inosservanza - Ipotesi in cui costituisce vizio delle operazioni elettorali.

Il giudizio di ammissibilità dell'azione proposta nella materia elettorale non può sottrarsi alla verifica della prova di resistenza, che costituisce corollario dell'interesse ad agire, nonché espressione dell'esigenza di un equo e ragionevole contemperamento tra l'esigenza di ripristino di legittimità assertivamente vulnerata e quella di conservare la volontà dell'elettorato. L'avvenuta ammissione al voto di soggetto che, pur dotato di tessera elettorale, non era iscritto nelle liste degli elettori, non inficia il risultato delle consultazioni se non supera la prova della resistenza, stante il divario di voti tra le liste in competizione

Essendo il procedimento elettorale essenzialmente preordinato alla formazione ed all'accertamento della volontà degli elettori, le plurime formalità prescritte dalla legge hanno carattere strumentale, cosicché la loro inosservanza ha effetti vizianti soltanto allorché in concreto impedisca l'accertamento della regolarità delle operazioni compiute e renda ragionevolmente inaffidabile il risultato della competizione, atteso l'evidente favor riservato dalla normativa di settore nei confronti della volontà così espressa dal corpo elettorale.

3. Sentenza 14 aprile 2021, n. 268 – Est. De Col

Rito elettorale - Art. 57, co. 3, e 64 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 - Volontà dell'elettore - Ipotesi di incertezza - Limitazione del favor voti - Condizioni.

Effettuazione del voto assistito - Patologie invalidanti per analogia non previste dall' art. 41 D.P.R. n. 570/1960 - Motivo di annullamento delle operazioni elettorali – Infondatezza.

Ai sensi dell'art. 64 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e, soprattutto dell'art. 57, co. 3, dello stesso D.P.R. emerge la chiara volontà del legislatore di porre un limite al generale favor voti in tutti i

casi di obiettiva incertezza circa la reale volontà dell'elettore, come certamente accade nella fattispecie in cui l'elettore abbia trascritto il nominativo del candidato di una certa lista nello spazio riservato alla preferenza per altra lista; in tale ipotesi si è in presenza di due indicazioni oggettivamente contrastanti e di pari rilievo.

È infondato il motivo di ricorso con cui si lamenta l'effettuazione del c.d. voto "assistito" concesso a soggetti che non sarebbero afflitti da alcuna delle patologie tassativamente contemplate dall'art. 41 D.P.R. n. 560/1960, purché astrattamente riconducibili a menomazioni affliggenti l'uso degli arti e tali da impedire in via assoluta all'elettore di esercitare il diritto di voto nella sua materialità se debitamente accertati da un medico.

4. Sentenza 13 settembre 2021, n. 692 – Est. Scianna

Rito elettorale - Verifica della regolarità delle firme delle liste elettorali - Inammissibilità della sanatoria successiva al deposito.

La regolarità della dichiarazione di sottoscrizione deve essere valutata al momento del deposito, a garanzia della celerità del procedimento elettorale (in funzione del quale sono previsti termini perentori di presentazione a pena di esclusione) e della parità di trattamento dei candidati, sicché non è possibile attribuire alcuna valenza sanante a successive dichiarazioni degli ufficiali autenticatori che abbiano attestato ex post alcunché. Ciò in quanto solo la presentazione di un documento completo di tutti gli elementi voluti dalla legge ed indicati dall'art 21 D.P.R. n. 445/2000 consente alla Commissione elettorale un controllo immediato della volontà dei sottoscrittori, mentre tale finalità verrebbe del tutto vanificata dall'apertura di qualsivoglia eterointegrazione in favore di elementi ulteriori e successivi.

5) ESPROPRIAZIONE

1. Sentenza 3 marzo 2021, n. 168 - Est. De Col

Acquisizione sanante di una servitù ex art. 42 bis, co. 6, D.P.R. n. 327/01 - Giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Sussiste.

La controversia relativa alla legittimità del provvedimento di acquisizione sanante adottato ex art. 42 bis, co. 6. D.P.R. n. 327/01 di un diritto di servitù a favore di un soggetto privato da costituirsi con effetti non retroattivi su alcuni terreni di proprietà del ricorrente dove insistono, di fatto, le

strutture di un impianto di derivazione di acque pubbliche destinato alla produzione di energia idroelettrica va devoluta alla giurisdizione del TSAP incidendo sul sistema di conduzione, abduzione e derivazione di acque pubbliche.

2. Sentenza 3 dicembre 2021, n. 913 – Est. Caudullo

Risarcimento del danno da occupazione illegittima - Criterio per la quantificazione del valore del bene - Applicazione del metodo della stima diretta.

Il valore del bene ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima deve essere determinato con riferimento al momento dell'inizio dell'occupazione illegittima, secondo il metodo della stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (facendo riferimento, a titolo meramente esemplificativo, ad atti di compravendita o anche a procedure espropriative, regolarmente conclusesi, aventi ad oggetto terreni finitimi e simili con la medesima destinazione urbanistica agricola).

6) IMMIGRAZIONE

1. Sentenza 20 aprile 2021, n. 310 – Est. Romeo

Conversione del permesso di soggiorno per assistenza figli minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato– Presupposti.

Non è ravvisabile, alla luce del diritto dell'Unione europea, una situazione di incompatibilità logica che precluda il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a chi abbia fatto iniziale ingresso nel territorio della Repubblica Italiana sulla base di un permesso di soggiorno per assistenza minori. Piuttosto, l'Amministrazione è tenuta a verificare - oltre alla sussistenza della prova dell'indefettibile possesso in capo al richiedente del requisito del soggiorno almeno quinquennale - che lo straniero abbia effettivamente l'intenzione di insediarsi stabilmente nel territorio italiano. In presenza, dunque, di un permesso di soggiorno per assistenza minori, la cui efficacia sia stata prorogata più volte e che, comunque, sia stato rilasciato per un periodo complessivo di almeno cinque anni, l'Amministrazione può negare il rilascio all'interessato di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ferma restando la necessità della sussistenza di tutti gli altri requisiti prescritti) soltanto ove emergano altre circostanze idonee a far ritenere con evidenza che il cittadino di un Paese terzo non abbia una reale intenzione di insediarsi

stabilmente in Italia. Spetterà, ovviamente, all'Amministrazione offrire, previa idonea istruzione, motivati elementi a supporto dell'eventuale diniego.

7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA

1. Sentenza 25 marzo 2021, n. 212 – Est. De Col

Interdittiva antimafia – Presupposti – Rilevanza dei rapporti commerciali o associativi.

Pur dovendosi escludere ogni automatismo tra l'adozione di un'interdittiva antimafia e la sua conseguente estensione alle imprese legate da vincoli associativi a quella attinta da una precedente misura, non può essere perso di vista il fondamento logico della funzione dell'interdittiva, che va rinvenuto nell'esigenza di contrastare il fenomeno dell'inquinamento mafioso delle attività economiche per mezzo dell'estromissione dal perimetro della contrattazione pubblica delle imprese che abbiano perduto quella “fiducia sulla serietà e sulla moralità dell'imprenditore” che costituisce l'indefettibile presupposto della capacità di accedere ai rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. Alla luce della coesistente finalità preventiva delle informazioni interdittive, uno degli indici significativi del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa è stato identificato nell'instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra una società ed un'altra già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale.

2. Sentenza 6 aprile 2021, n. 259 – Est. Scianna

Interdittiva antimafia – Contraddittorio procedimentale – Possibilità-Sussiste.

Se è per un verso evidente che la discovery anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, è anche vero che in tutte le ipotesi in cui la partecipazione procedimentale non frustra l'urgenza del provvedere e le particolari esigenze di celerità del procedimento per bloccare un grave, incontrollabile o imminente pericolo di infiltrazione mafiosa e, dunque, non ostacoli la ratio stessa dell'informazione antimafia, la partecipazione procedimentale, prima di adottare un provvedimento interdittivo, potrebbe e dovrebbe essere ammessa in via generale. (Nel caso di specie, il provvedimento gravato atteneva al riesame della precedente informazione interdittiva a carico della ricorrente, avviato su reiterata istanza di parte; pertanto, avrebbe dovuto essere consentita la partecipazione procedimentale della ricorrente).

3. Sentenza 26 agosto 2021, n. 669 – Est. Romeo

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia - Vincoli parentali - Rilievo limitato al piano meramente ricognitivo - In mancanza di circostanze, fatti e/o condotte, che valgano a concretizzarne la postulata sintomatologia contaminante - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie.

È illegittima l'interdittiva antimafia il cui apparato motivazionale si esaurisce nella mera elencazione di una serie di rapporti parentali dell'interessato, da cui viene poi acriticamente desunto – in considerazione dei più o meno pregnanti fattori di controindicazione rilevati a carico di ciascuno dei congiunti menzionati – il rischio che, per loro tramite, l'attività aziendale possa subire la contaminazione della criminalità organizzata, postulando una regia collettiva e familiare dell'impresa. Tale motivazione presenta un accentuato scarto logico tra l'esposizione dei fattori cui è ascritta una possibile valenza perturbante delle scelte aziendali e la descrizione delle dinamiche attraverso le quali un siffatto condizionamento, ancorché in via soltanto potenziale, si sarebbe venuto concretamente a realizzare, difettando perentoriamente l'indicazione delle circostanze di fatto sintomatiche dell'esistenza dell'adombrata situazione di contiguità compiacente o soggiacente dell'impresa all'influenza della 'ndrangheta. Manca, infatti, l'allegazione di elementi istruttori afferenti all'esercizio in concreto dell'attività dell'impresa (ad esempio: rapporti di collaborazione o dipendenza, ovvero relazioni d'affari con clienti e fornitori suscettibili di essere collocati nell'alveo dei soggetti legati o « vicini » ad associazioni mafiose, cointeressenze sociali, ecc.) dai quali desumere, in coerente applicazione della regola della c.d. probabilità cruciale, la sussistenza, più probabile che non, del rischio di permeabilità dell'impresa medesima all'infiltrazione della criminalità organizzata.

4. Sentenza 23 novembre 2021, n. 900 – Est. Romeo

Interdittiva antimafia – Remand cautelare – Nuova interdittiva – Motivi aggiunti – Improcedibilità del primo ricorso – Esclusione

Interdittiva - Istruttoria - Omessa valutazione di dati rilevanti emersi prima della conclusione del procedimento – Illegittimità.

Annullamento del titolo cautelare - Insussistenza presupposti applicativi del provvedimento - Effetto in sede di riesame dell'interdittiva - Supera il precedente provvedimento.

Valutazione pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa - Mero riscontro di un reato spia - Assenza di valutazione di elementi attestanti l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa – Illegittimità.

Il rapporto tra il ricorso proposto contro la prima interdittiva e quello per motivi aggiunti presentato contro la seconda interdittiva emessa a seguito di remand cautelare non si risolve automaticamente nella dichiarazione di improcedibilità del primo rispetto al secondo, qualunque sia l'esito, positivo o negativo, dello scrutinio di merito intorno a quest'ultimo, giacché un'eventuale pronuncia estintiva in rito del giudizio, adottata a seguito dell'emanazione del provvedimento di riesame, risulterebbe lesiva per entrambe le parti in lite: per il ricorrente, poiché – se il ricorso risulta fondato – egli ha titolo alla definitiva rimozione dall'ordinamento del provvedimento impugnato e può, in presenza di tutti i relativi presupposti, chiedere il risarcimento del danno conseguente alla emanazione del provvedimento di cui sia stata ritualmente e fondatamente dedotta l'illegittimità; per la stessa amministrazione, poiché anch'essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell'atto impugnato.

L'omessa valutazione di un dato di indubbia rilevanza (e pertinenza) istruttoria emerso prima della conclusione del procedimento figura circostanza di per sé sola idonea a giustificare l'annullamento dell'interdittiva in relazione al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Allorquando l'ordinanza cautelare per un'imputazione rientrante nell'elenco dei reati cc.dd. 'spia' ai sensi dell'art. 84, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 sia stata annullata in sede di riesame ex art. 309 c.p.p. per l'insussistenza ab origine del presupposto delle esigenze cautelari, l'Amministrazione ne può comunque tenere conto per desumere 'le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa' dell'impresa quale mero 'dato storico', proprio in considerazione della validazione del giudizio espresso sulla sussistenza del grave quadro indiziario in relazione alle accuse oggetto di provvisoria incolpazione. È innegabile, infatti, che tale circostanza costituisca un quid pluris rispetto alla mera sottoposizione a indagine per un 'delitto spia', non sufficiente – evidentemente per l'assenza di una verifica giurisdizionale, ancorché a cognizione limitata – a integrare la condizione prevista dal citato art. 84, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 (“...provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva...”).

5. Sentenza 2 dicembre 2021, n. 905 – Est. Romeo

Interdittiva antimafia - Definizione del procedimento penale relativo a elementi posti a fondamento dell'istruttoria prefettizia - Ininfluenza di elementi sopravvenuti - Istanza di rinvio – Rigetto.

Va respinta l'istanza di rinvio della trattazione formulata dalla difesa dell'impresa ricorrente motivata sul rilievo della imminente definizione del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi accadimenti dai quali sono stati desunti gli elementi indiziari valorizzati in sede istruttoria ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia, ostando alla relativa favorevole deliberazione il dirimente rilievo della perentoria influenza delle sopravvenienze ai fini della verifica giudiziale della legittimità del provvedimento, dovendo essa misurarsi rebus sic stantibus, cioè sulla sola base degli atti esistenti al momento della conclusione del procedimento amministrativo. Tale principio generale dell'azione amministrativa trova d'altro canto puntuale conferma nella previsione recata dall'ultimo periodo del co. 5 dell'art 91 del codice antimafia, laddove è previsto che il Prefetto “anche sulla documentata richiesta dell'interessato aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”. Con tale norma il legislatore ha in sostanza espressamente disciplinato la valenza ascrivibile alle sopravvenienze favorevoli all'operatore economico destinatario dell'interdittiva, disponendo che le stesse possano rilevare ai soli fini del riesame del provvedimento, consentendone, quindi la revisione in bonam partem anteriormente alla scadenza del termine annuale di validità di cui all'art. 86 co. 2 del medesimo codice.

8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI

1. Sentenza 6 aprile 2021, n. 258 – Est. De Col

Conferenza dei servizi – Verbale – Atto endoprocedimentale – Inammissibilità del ricorso-Sussiste.

Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi – Struttura dicotomica.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un atto (il verbale della conferenza dei servizi) dal chiaro tenore endoprocedimentale e, dunque, avente natura non immediatamente lesiva.

La conferenza di servizi risulta caratterizzata da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una

successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all'Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, regola, quest'ultima, dal contenuto flessibile, in quanto resta ferma l'autonomia del potere provvedimentale dell'Autorità, purché dotato di adeguata motivazione.

2. Sentenza 20 aprile 2021, n. 306 – Est. Romeo

Accesso civico generalizzato – Silenzio diniego seguito da un diniego espresso – Tardività - Esclusione

Accesso civico generalizzato – Atti procedimento di indagine amministrativa ex art. 143 TUEL – Classificazione di segretezza - Diniego – Legittimità.

Il decorso del termine di trenta giorni prescritto per la definizione delle istanze di accesso non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere, potendo l'istanza essere decisa anche successivamente e pure a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, nel qual caso, ove l'istanza sia stata favorevolmente deliberata, si perverrà ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Da ciò discende la pacifica estendibilità dell'esposto principio, sul rilievo della coincidenza della disciplina dei termini, anche in relazione alle due diverse forme d'accesso disciplinate dal D.lgs. n. 33/2013.

La presenza di una classificazione di segretezza su un documento, qualunque sia l'interesse alla cui salvaguardia essa è preordinata, consente di superare le problematiche interpretative nascenti dalla parziale sovrapposizione tra i limiti all'accesso documentale contemplati dall'art. 24, co. 1, L. n. 241/1990, in quanto richiamati dall'art. 5 bis, co. 3, D.lgs. n. 33/2013, e quelli previsti invece, alla stregua di eccezioni soltanto 'relative', dal co. 1, lett. a), di quest'ultima disposizione, dovendo ritenersi il vincolo di inaccessibilità al documento derivante da detto status di segretezza sempre prevalente sulle ragioni fondanti l'istanza di accesso civico generalizzato.

3. Sentenza 14 maggio 2021, n. 461 – Est. Scianna

Procedimento amministrativo - Procedure concorsuali - Soccorso istruttorio - Art 6 lett. b) L. n. 241/1990 - Obbligo dell'amministrazione di intervenire - Sussiste – Condizioni.

L'attivazione di soccorso istruttorio in materia di pubblici concorsi è d'obbligo per l'amministrazione non quando vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, ma quando vi sia l'esigenza di rettificare errori materiali o refusi.

L'amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 L. n. 241/1990, ove siano riscontrati errori materiali agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione è volta a semplificare e accelerare la procedura, ma non fa venir meno il dovere dell'amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa.

4. Sentenza 20 maggio 2021, n. 472 – Est. De Col

Concessione di aree demaniali marittime – Requisiti di ammissione alla gara – iscrizione nel Registro delle Imprese – Favor participationis – Violazione.

Nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime suddivise in n. 17 lotti da destinare ad attività turistico-ricreative per la stagione balneare, la questione della legittimazione a partecipare alla selezione da parte della Lega Navale Italiana va risolta in ragione di un'interpretazione della lex specialis coerente con i principi comunitari della massima partecipazione alle gare pubbliche e con lo specifico quadro normativo regionale di riferimento.

L'obiettivo discrasia tra il modello di dichiarazione allegato al bando e la clausola del medesimo che sembra limitare la platea dei concorrenti ai soli operatori economici iscritti presso il registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente deve essere risolta in favore della prevalenza del primo sul secondo.

Va, dunque, privilegiata un'interpretazione complessiva del bando di gara e dei suoi allegati, improntata al principio eurounitario della massima partecipazione e al più ampio confronto concorrenziale, soprattutto nel caso in cui le clausole presentino margini di opinabilità e/o di ambiguità indotti dalla predisposizione di modelli di dichiarazione forniti dalla stessa stazione appaltante.

5. Sentenza 29 giugno 2021, n. 568 – Est. Scianna

Concessione temporanea stagionale all'occupazione di suolo demaniale - Mancato rinnovo - Legittimazione ad agire – Sussiste

La circostanza che il ricorrente non abbia presentato una nuova richiesta di concessione demaniale non priva questi della titolarità di una posizione differenziata rispetto all'azione amministrativa di tipo programmatorio e pianificatorio, né di un interesse personale, attuale e concreto derivante dalla lesività delle disposizioni del PSC.

In qualità di operatore economico di settore, il ricorrente è infatti titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante, ancorché egli sia rimasto privo della concessione demaniale di carattere stagionale che gli veniva rinnovata ogni anno.

In sostanza, in disparte ogni considerazione sul fatto che il ricorrente potrebbe avere interesse a riottenere in futuro la concessione, in esito ad apposita procedura ad evidenza pubblica indetta sulla base del nuovo piano spiaggia, egli deve ritenersi titolare di una posizione giuridica soggettiva che lo legittimi ad agire in giudizio.

6. Sentenza 5 novembre 2021, n. 848 – Est. De Col

Concessione demaniale marittima - Area demaniale occupata *sine titulo* – Ordinanza di sgombero – Vizi - Giurisdizione del giudice amministrativo.

Concessione demaniale marittima – Incertezza confine tra area demaniale e proprietà privata - Esercizio potere di autotutela – Presupposti.

Concessione demaniale marittima – Ordinanza di sgombero – Onere di motivazione rafforzato – Presupposto.

*Quando la domanda involge l'annullamento di un ordine-ingiunzione di sgombero di un'area demaniale asseritamente occupata *sine titulo*, e nella quale la controversia è incentrata sulla sussistenza di illegittimità e vizi del provvedimento impugnato (sub specie di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle della società che detiene, occupa e utilizza l'area demaniale di cui trattasi in virtù di atti che ne hanno concesso il godimento) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi di natura sanzionatoria da parte dell'amministrazione.*

Per stabilire l'appartenenza di un'area al demanio è sufficiente l'indicazione catastale solo qualora non vi siano elementi di oggettiva incertezza sull'individuazione del confine demaniale. Invece, in presenza di elementi concreti d'incertezza del confine tra l'area demaniale e la proprietà privata, è onere dell'Amministrazione, prima di adottare l'ingiunzione di sgombero, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell'art. 32 cod. nav. procedimento questo che: sotto il profilo sostanziale, sfocia in un provvedimento meramente dichiarativo (non costitutivo) dell'estensione del demanio marittimo; sotto il profilo procedimentale, rappresenta un indispensabile presupposto per il conseguente legittimo uso del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto.

Un onere motivazionale rafforzato ed aggiuntivo è esigibile dalla pubblica amministrazione. quando l'ordinanza di sgombero del bene demaniale marittimo si vada a sovrapporre ad un permesso e/o ad un regolare titolo edilizio esistente da lungo tempo, vanificandone gli effetti e le finalità e ciò anche in considerazione del concorrente interesse pubblico di una collettività, pur territorialmente delimitata, a godere del servizio pubblico essenziale di distribuzione di energia elettrica che la società ricorrente nel caso concreto garantisce da oltre sedici anni.

7. Sentenza 19 ottobre 2021, n. 802 - Est. De Col

Obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso - Art. 2, co. 1, L. n. 241/1990 – Sussistenza – Ipotesi atipiche – Fondatezza dell'istanza - Ipotesi del privato che manifesti inequivocabilmente e tale interesse.

L'obbligo per l'amministrazione di concludere il procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte o d'ufficio con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n. 241/1990, non sussiste solo in presenza di una norma che attribuisca espressamente al privato il potere di presentare una istanza, ma anche in ulteriori ipotesi individuate dalla giurisprudenza, come, ad esempio, il caso in cui il privato manifesti inequivocabilmente l'interesse ad avere un provvedimento espresso, laddove la domanda non risulti manifestamente infondata.

8. Sentenza 25 ottobre 2021, n. 829 – Est. Scianna

Patente di guida – Revoca - Rilascio nuovo titolo - Nulla osta prefettizio decorsi tre anni dalla cessazione della misura - Art. 120, co. 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Non necessarietà di un titolo riabilitativo

In caso di revoca del titolo di guida in ragione dell'applicazione di misure di prevenzione, l'unica condizione per il conseguimento del nulla osta al rilascio di un nuovo titolo è rappresentata dalla maturazione del termine triennale decorrente dalla data di cessazione della misura, come richiesto dal co. 3 dell'art. 120 del Codice della Strada, mentre non è in tale fattispecie necessario l'ottenimento della riabilitazione.

Poiché, infatti, il co. 3 dell'art. 120 del Codice della Strada, che dispone che la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al co. 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni, non contiene alcun riferimento a provvedimenti riabilitativi e subordina il rilascio di nuovo titolo abilitativo unicamente al decorso di tre anni decorrente dalla data di cessazione della misura, è inapplicabile alla fattispecie della revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita la norma ricavabile dall'art. 120, co. 1, che si riferisce invece al rilascio per la prima volta della patente di guida.

9. Sentenza 25 ottobre 2021, n. 831 – Est. De Col

Revoca concessione beni pubblici – Fuori dai casi dell'autotutela – Inadempimento - Giurisdizione esclusiva amministrativa.

La revoca di un rapporto concessorio, emessa dall'amministrazione fuori da casi tipicizzati di autotutela e, più precisamente, al perdurare dell'inadempimento del concessionario agli obblighi pattuiti e siglati in concessione, radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo., in quanto l'amministrazione, reagendo all'inadempimento del concessionario, esercita comunque poteri autoritativi, ancorché vincolati, finalizzati alla realizzazione di interessi pubblici (l'inadempimento del concessionario lede gli interessi pubblici cui è preposta l'Amministrazione ex lege), mettendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale.

10. Sentenza 8 novembre 2021, n. 850 – Est. Criscenti

Elezioni del Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute – Esercizio del potere sostitutivo di nomina del Presidente del Consiglio Regionale - Esclusione

È illegittimo il ricorso al potere sostitutivo ex art. 2, co. 3 bis, L.R. n. 39/1995 da parte del Presidente del Consiglio Regionale per addivenire alla nomina del Garante regionale per le persone detenute, data la natura elettiva del Garante e avuto anche riguardo al fatto che esso non è

direttamente riconducibile a nessuna delle categorie di soggetti elencati dall'art. 1 L.r. n. 39/1995 per individuare e circoscrivere l'ambito di applicazione della normativa sugli organi regionali.

11. Sentenza 2 dicembre 2021, n. 911 – Est. De Col

Procedimento amministrativo - SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n. 258/2003 - Preavviso di rigetto - Interruzione dei termini - Silenzio assenso - Esclusione

Se è vero che la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività (atto privato) esclude l'attivazione di un formale procedimento autorizzatorio e quindi la necessità di attenersi a quanto prescritto dall'art. 10 bis L. n. 241/90, è altrettanto vero che non può dirsi irrilevante, ai fini dell'interruzione del termine, il preavviso di rigetto comunicato al ricorrente dall'Amministrazione resistente, atteso che a tale comunicazione la società ricorrente non è rimasta insensibile ma ha riscontrato l'invito al contraddittorio producendo osservazioni e documenti.

Tale iniziativa della P.A. è valsa, in altri termini, ad aprire un'interlocuzione endoprocedimentale con la parte privata con la conseguenza che il termine per il perfezionamento del silenzio provvedimentale doveva considerarsi interrotto e destinato a decorrere nuovamente in seguito al deposito delle osservazioni dell'interessata. Dunque, non è da ritenersi formato il silenzio assenso sulla SCIA presentata da parte ricorrente ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/03.

9) PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Sentenza 5 gennaio 2021, n. 9 – Est. Scianna

Contributi pubblici – Rideterminazione ammontare – Fase di rendicontazione – Giurisdizione del g.o. - Sussiste.

Nella fase successiva all'attribuzione delle sovvenzioni, dei contributi pubblici e degli aiuti comunitari, qualora sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario delle obbligazioni assunte in rapporto al contributo erogato, l'autorità competente si determini al ritiro o alla revoca della sovvenzione, il beneficiario è ritenuto titolare di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, anche ove si faccia questione di atti denominati revoca, decadenza, risoluzione e simili.

Ciò vale anche se la revoca o, come nel caso di specie, la riduzione dell'importo della sovvenzione, del contributo pubblico o dell'aiuto comunitario interviene nella fase di rendicontazione, pur sempre successiva alla concessione del beneficio, dovendosi escludere che l'Amministrazione regionale abbia rivalutato nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela l'ammissibilità a monte della contribuzione.

2. Sentenza 5 gennaio 2021, n. 12 – Est. Romeo

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorità giudiziaria amministrativa - Contributi e sovvenzioni - Concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – L. n. 302/1990 - Posizione di interesse legittimo - Giurisdizione del g.a. – Sussiste.

In tema di domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo o della criminalità mafiosa deve affermarsi l'esistenza in capo all'amministrazione di apprezzabili margini di discrezionalità nell'esercizio del potere amministrativo involto nel relativo procedimento. In particolare, l'art. 7 L. n. 302/1990 impone di valutare nell'istruttoria tutta una serie di circostanze incidenti sulla delibazione delle condizioni richieste per il riconoscimento della speciale elargizione. Ne deriva che, dovendo per ciò solo escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo dell'interessato e conseguendone pertanto la qualificazione della posizione del richiedente in termini di interesse legittimo, la cognizione di siffatte controversie spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Sentenza 22 febbraio 2021, n. 148 – Est. De Col

Ottemperanza – Art. 53, co. 9, D.l. n. 104/2020 – Eccezione inammissibilità/ improcedibilità ricorso – Infondatezza.

Non può essere poi accolta l'eccezione di sospensione del processo sollevata da parte resistente, in quanto l'art. 53, co. 9, D.l. n. 104/2020, convertito con L. n. 126/2020, lungi dal rendere inammissibili ovvero improcedibili tutti i ricorsi di ottemperanza da parte del creditore, si preoccupa esclusivamente di sospendere l'effettiva e concreta esecuzione dei medesimi titoli giudiziali sino al 30 giugno 2021.

La ratio dell'intervento legislativo consiste unicamente nel consentire agli enti locali in particolare difficoltà di avere liquidità, impedendo solo la materiale esecuzione di pagamenti che andrebbero

ad incidere sul reale flusso di cassa degli enti medesimi, ma non di certo la possibilità per il creditore di costituirsi nel frattempo il titolo propedeutico all'esecuzione né per il Commissario ad acta eventualmente nominato di darvi ottemperanza nella perdurante inerzia dell'ente intimato, limitatamente all'attività materiale di restituzione della res o a quella determinativa delle somme effettivamente da corrispondere a titolo di risarcimento del danno.

4. Sentenza 25 febbraio 2021, n. 151 – Est. Romeo

Ottemperanza – Dissesto enti locali – Esecuzione sentenze successive alla dichiarazione di dissesto – Debiti sganciati dall'attività gestoria dell'ente – Ammissibilità.

A fronte di una sentenza di accertamento del debito di un Comune successiva alla dichiarazione del relativo stato di dissesto spetta al giudice dell'ottemperanza verificare non solo l'epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva. Nel caso in cui, invece, il fatto genetico del debito, per quanto antecedente al dissesto, non sia però un fatto o atto di gestione, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto sarà passibile di esecuzione in via ordinaria, non trattandosi di un costo economico della gestione dissestata.

Il credito di natura risarcitoria, discendente da un mero illecito civile (verificatosi anteriormente al dissesto), che nulla ha a che vedere con l'attività propriamente gestoria dell'ente e che, in quanto riconosciuto e liquidato dopo la dichiarazione di dissesto, non poteva essere contabilmente inserito nella massa passiva, può seguire le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente locale.

5. Sentenza 25 marzo 2021, n. 215 – Est. De Col

Giurisdizione – Concessione di beni e servizi pubblici – Controversie aventi contenuto meramente patrimoniale – Giurisdizione del giudice ordinario

In materia di concessioni amministrative, l'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, non implica affatto un regime di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; deve piuttosto ritenersi che rientrano nella cognizione del giudice ordinario le controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell'amministrazione a tutela di interessi generali, mentre restano nella

giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.

6. Sentenza 29 marzo 2021, n. 224 – Est. De Col

Interesse a ricorrere – Mancata tempestiva impugnazione - Sollecitazione del potere di autotutela – Impugnazione nuovo provvedimento di diniego meramente confermativo – Inammissibilità del ricorso

Atto ‘meramente confermativo’ e atto ‘di conferma in senso proprio’ - Differenza

Il soggetto che non abbia tempestivamente impugnato un atto lesivo non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante la sollecitazione del potere di autotutela dell'amministrazione e la successiva impugnazione dell'eventuale diniego, ciò in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per eludere il sistema dei termini decadenziali e l'esigenza di una celere definizione della lite.

Il discrimen tra atto meramente confermativo (o conferma impropria e perciò non impugnabile) e conferma propria (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), va ravvisato nel fatto che l'adozione dell'atto sia o meno preceduta da una rinnovata valutazione, ad opera dell'amministrazione, dell'interesse pubblico: in particolare, ricorre l'atto meramente confermativo quando la pubblica amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

7. Ordinanza 31 marzo 2021, n. 228 – Est. Caudullo

Ottemperanza - Contro gli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Disposizione emergenziale Covid – Art. 117, co. 4, D.l. n. 34 del 2020 - Divieto fino al 31 dicembre 2021 - Violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, 111, co. 2, e 3, Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, 111, co. 2, e 3, Cost., nella parte in cui ha imposto, per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto di proporre contro gli enti del Servizio Sanitario Nazionale azioni esecutive, tra cui l'azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 e segg. c.p.a., prorogando, per continuare a rispondere al bisogno emergenziale, l'iniziale termine del 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 senza considerare, a favore del creditore, paralleli meccanismi

di tutela per equivalente [La Corte costituzionale, con la sentenza 7 dicembre 2021, n. 236, ha ritenuto fondata la questione].

8. Sentenza 6 aprile 2021, n. 247 – Est. De Col

Rinuncia – Mancanza di procura speciale – Estinzione del processo - Configurabilità – Esclusione

Rinuncia irrituale – Argomento di prova – Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità

Qualora il difensore, che dichiara la rinuncia al ricorso, non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dalla previsione normativa richiamata, non può qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti. Non può essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia, poiché la dichiarazione di rinuncia depositata dai ricorrenti non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84, co. 1 c.p.a. e, quindi, è irrituale.

Nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ex art. 84, co. 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

9. Sentenza 6 aprile 2021, n. 248 – Est. Scianna

Rapporto tra provvedimento di base e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico – Tesi dell'accessione - Conseguenze sul versante processuale – Sindacato diretto da parte del giudice sul provvedimento di base

La decisione sul ricorso gerarchico non assorbe i provvedimenti di primo grado ma accede ad essi, con la conseguenza che il giudice amministrativo, una volta riscontrato un vizio nella decisione gerarchica, può sindacare direttamente questi ultimi atti (ossia - detto altrimenti - ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità ma entrando anche nel merito, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e

sostituisce quello dell'organo sottordinato). In altri termini, ove siano mosse censure dirette al provvedimento di base impugnato, e sia evidente che parte ricorrente aspiri non ad una nuova decisione gerarchica, ma all'annullamento del provvedimento sottostante, integrando esso l'oggetto dell'impugnazione, allora la decisione ha ad oggetto la fattispecie nella sua interezza, ed il lamentato vizio della decisione gerarchica non può precluderne lo scrutinio.

10. Sentenza 14 aprile 2021, n. 271 – Est. Scianna

Pubblico impiego – Procedura concorsuale – Costituzione ex novo rapporto di lavoro – Giurisdizione giudice amministrativo

Pubblico impiego – Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro – Modifica delle mansioni – Giurisdizione del giudice ordinario

Le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono solamente quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente.

Al contrario, le controversie afferenti alle procedure che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (nel caso di specie, si trattava di modifica delle mansioni), rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del ripetuto art. 63 D.lgs. n. 165/2001.

11. Sentenza 5 maggio 2021, n. 443 – Est. Romeo

Giudizio di ottemperanza - Sospensione ex lege delle procedure esecutive nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 117 co. 4 D.l. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 e prorogato fino al 31/12/2021 - Applicabilità della norma - Ruolo del Commissario ad acta

La sospensione ex lege delle procedure esecutive nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale previste dall'art. 117 co. 4 D.l. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, prorogata fino al 31/12/2021 dall'art. 3, co. 8, del D.l. 31.12.2020, n. 183, è certamente applicabile ai giudizi di

ottemperanza promossi innanzi al giudice amministrativo, rientrando pacificamente l'azione ex art. 112 c.p.a. nel novero delle azioni esecutive.

12. Sentenza 10 giugno 2021, n. 515 – Est. Caudullo

Rito elettorale - Indagini penali pendenti - Spostamento del termine decadenziale - Ampliamento del *thema decidendi* – Inammissibilità

*Nel rito elettorale non è ammissibile, nemmeno in conseguenza di indagini penali in corso, né uno spostamento del termine decadenziale, né, tantomeno, un ampliamento del *thema decidendi*, incompatibili con un rito dai forti connotati di specialità, che prevede termini ridotti non solo per la sua proposizione, ma anche e soprattutto per la sua definizione; diversamente, non solo si ammetterebbe uno spostamento in avanti del termine decadenziale, in corrispondenza, ad esempio dell'acquisita notizia dell'applicazione di una misura cautelare, ma anche che il suddetto termine decadenziale possa ricominciare a decorrere in conseguenza degli ulteriori sviluppi delle indagini penali.*

13. Sentenza 10 giugno 2021, n. 516 – Est. Caudullo

Elezioni - Elezioni amministrative (comunali e amministrative in genere) - Ricorso avverso la proclamazione degli eletti alle elezioni del Consiglio metropolitano – Legittimazione ad agire dei candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di uno dei comuni – Non sussiste.

Ai sensi dell'art. 1, co. 25, L. n. 56/2014, ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto in capo ai sindaci ed ai consiglieri comunali in carica cui, quindi, spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suddette operazioni elettorali. Risultano, pertanto, privi di tale legittimazione i candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di uno dei comuni interessati.

14. Sentenza 28 luglio 2021, n. 633 – Est. De Col

Ottemperanza – Oggetto – Conseguimento utilità o bene della vita – Interpretazione del comando - Competenza giudice dell'ottemperanza – Provvedimento sfavorevole successivo al giudicato - Conversione dell'azione

L'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento - ad opera dell'Amministrazione - dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Detta verifica, da condursi nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, comporta per il giudice dell'ottemperanza un'attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decusum".

In secondo luogo, avverso i provvedimenti emanati dall'amministrazione successivamente al giudicato di annullamento di un proprio precedente provvedimento, tutte le doglianze devono essere dedotte dinanzi al giudice dell'ottemperanza, il quale potrà eventualmente disporre la conversione dell'azione nel caso in cui non ravvisi alcuna nullità per violazione o elusione del giudicato.

15. Sentenza 4 agosto 2021, n. 654 – Est. Scianna

Giurisdizione – Avviamento al lavoro – Non equiparabilità alle procedure concorsuali

È esclusa la cognizione del giudice amministrativo in materia di procedure di avviamento al lavoro, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'art. 16 della L. n. 56/1987, attesa la loro natura non equiparabile alle procedure concorsuali, dal momento che prevedono solo la formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo dei partecipanti di essere avviati a selezione ai fini dell'assunzione, se collocati in posizione utile nella graduatoria degli aspiranti, non prevedendo, invece, alcuna verifica comparativa tra i candidati, se non relativamente al loro reddito ed alla loro anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione.

16. Sentenza 7 settembre 2021, n. 691 – Est. De Col

Giurisdizione ordinaria – Controversia in materia di sgombero di un immobile comunale – Rapporto iure privatorum

La controversia relativa a un ordine di sgombero di un locale di proprietà del Comune e facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'amministrazione pubblica agisce iure privatorum non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica.

17. Sentenza 8 novembre 2021, n. 855 – Est. De Col

Giudizio d'ottemperanza – Validità ed efficacia della transazione successiva al giudicato civile – Questione pregiudiziale – Giudizio di cognizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.

Dovendo ritenersi necessaria e pregiudiziale ai fini dell'ammissibilità del ricorso la pronuncia di una sentenza di accertamento, di natura costitutiva o dichiarativa, sulla validità e sull'efficacia della transazione che faccia stato tra le parti successiva alla formazione del titolo portato in esecuzione, la cognizione su di essa spetta al giudice ordinario, non essendo quello dell'ottemperanza il giudice delle vicende su accordi negoziali intervenuti successivamente al giudicato formatosi davanti al plesso ordinario, ma quello preposto ad assicurare che la pubblica amministrazione tenga i comportamenti necessari a dare attuazione alla statuizione contenuta nella sentenza e/o ad altro titolo di cui si chiede l'ottemperanza..

18. Sentenza 20 dicembre 2021, n. 936 – Est. Romeo

Giudizio di ottemperanza - Lodo arbitrale – Esecutività e inoppugnabilità- Mancata partecipazione al giudizio di impugnazione di un coobbligato solidale - Irrilevanza.

È ininfluenza ai fini dell'ammissibilità della domanda di ottemperanza la circostanza della impugnazione del 'titolo' per la cui esecuzione si agisce da parte di un coobbligato solidale (nella specie il Funzionario Delegato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione delle opere previste ex l.n. 246/1989 [c.d. 'decreto Reggio']), avendo a tal riguardo chiarito la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, che la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio

in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata (art. 1306, co. 2, c.c.).

10) PUBBLICO IMPIEGO-CONCORSI PUBBLICI

1. Sentenza 29 marzo 2021, n. 219 – Est. Caudullo

Abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale – Esame di Stato – Bando - Requisiti per l'ammissione – Valutazione titolo di studio diverso – Condizione

Equipollenza tra il diploma di geometra c.d. 'vecchio ordinamento' e i nuovi diplomi 'CAT' – Esclusa

Ove il bando richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge.

Dall'equiparazione dei diplomi di istruzione professionale di cui alla riforma con i corrispondenti diplomi c.d. "vecchio ordinamento" non è possibile, infatti, ricavare la c.d. "equipollenza inversa"; infatti, l'istituto dell'equipollenza fra i titoli di studio posseduti ha carattere "eccezionale" e non è quindi suscettibile di interpretazione analogica; all'equipollenza ex lege di alcuni titoli di studio con altri deve riconoscersi valenza "unidirezionale e non già bilaterale".

2. Sentenza 2 aprile 2021, n. 242 – Est. Caudullo

Conferimento incarico di direzione di una struttura complessa – Psicologia clinica – Affidamento a medici - Illegittimità

L'incarico di direzione della UOC Psicologia Clinica e disagio giovanile non può essere conferito ad un medico, neanche se specializzato in psichiatria, le cui competenze nulla hanno a che vedere con la professionalità dello psicologo. La Psicologia Clinica è, infatti, una branca della psicologia ed è, pertanto, riservata esclusivamente al professionista psicologo e preclusa al medico, pur se specializzato in psichiatria.

3. Sentenza 14 aprile 2021, n. 271 – Est. Scianna

Pubblico impiego – Procedura concorsuale – Costituzione *ex novo* rapporto di lavoro – Giurisdizione giudice amministrativo

Pubblico impiego – Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro – Modifica delle mansioni – Giurisdizione del giudice ordinario

*Le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono solamente quelle preordinate alla costituzione *ex novo* dei rapporti di lavoro, involgenti l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente.*

Al contrario, le controversie afferenti alle procedure che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (nel caso di specie, si trattava di modifica delle mansioni), rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del ripetuto art. 63 D.lgs. n. 165/2001.

4. Sentenza 20 aprile 2021, n. 300 – Est. Scianna

Pubblica istruzione – Dottorato di ricerca – Borsa di studio – Rinuncia – Obbligo restituzione somme già percepite - Esclusione

Pubblica istruzione – Dottorato di ricerca – Borsa di studio - Natura assistenziale

È fondato il motivo di ricorso con il quale viene contestata la legittimità del regolamento di dottorato che in caso di rinuncia alla borsa prevede l'obbligo per il dottorando di restituire le somme percepite nell'anno in corso.

Va osservato, anzitutto, che la borsa di studio a favore di soggetto iscritto al corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, pur essendo pagata in ratei continui e periodici, non ha natura retributiva ma assistenziale, in quanto non viene attribuita all'interessato come sinallagmatico corrispettivo di un servizio da costui svolto nell'interesse dell'istituto erogatore, bensì all'esclusivo e dichiarato scopo di aiutare economicamente il beneficiario durante lo svolgimento di un'attività di studio e di ricerca scientifica. Inoltre, condizione per il conferimento della borsa di studio non è il conseguimento del dottorato di ricerca, bensì la frequenza e l'attività di studio e di ricerca.

5. Sentenza 30 aprile 2021, n. 405 – Est. Scianna

Polizia di Stato - Dispensa dal servizio per fisica inabilità - Diritto alla retribuzione – Sussiste - Limiti

Il carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, deve essere armonizzato con i diritti soggettivi del dipendente, ovvero quello di essere trasferito ad altra amministrazione o quello di essere retribuito per i periodi in cui era in servizio, senza che la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa possa precludere il soddisfacimento di diritti, come quello alla retribuzione, tutelato anche a livello costituzionale.

6. Sentenza 1 giugno 2021, n. 510 – Est. Scianna

Forze armate - Assegnazione temporanea per l'assistenza dei figli minori - Diniego per mere esigenze organizzative di servizio – Illegittimità - Sussiste.

L'esplicita tutela assicurata alle esigenze del minore da norme di rango costituzionale e sovranazionale non consente di ammettere che la mera enunciazione di semplici esigenze organizzative del servizio possa giustificare il diniego della domanda di assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede.

Le generiche ragioni organizzative, molto spesso coincidenti con la carenza di personale rispetto alla pianta organica prevista presso la sede di assegnazione dalla quale il ricorrente vorrebbe allontanarsi, pongono in contrasto l'art. 45, co. 31 bis, D.lgs. n. 95/2017 con i parametri costituzionali e sovranazionali che presiedono alla tutela di inderogabili obblighi di solidarietà personale e familiare.

7. Sentenza 16 giugno 2021, n. 535 – Est. Romeo

Guardia di Finanza - Soluzione alternativa alla somministrazione in natura dei generi di conforto - Obbligo di corrispondere generi di conforto - Non sussiste.

Il D.M. 11 luglio 2008 introduce la possibilità di corrispondere all'interessato il controvalore in denaro dei generi di conforto spettanti, ovvero l'erogazione di buoni acquisto di importo

equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate ove non fosse possibile l'elargizione in natura. Trattasi di una ulteriore forma di vettovagliamento che va ad aggiungersi a quella ordinaria. Tuttavia, tale disciplina, nel prevedere soluzioni diverse rispetto alla somministrazione in natura dei generi di conforto ove questa risulti difficoltosa, da un lato sottolinea che detta somministrazione in natura rappresenta la regola, dall'altro non sancisce l'obbligatorietà di formule alternative atteso che la corresponsione del controvalore in contante ovvero l'elargizione di buoni acquisto di importo equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate vengono contemplate come mera possibilità per l'Amministrazione. Ne consegue l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere i generi di conforto.

8. Sentenza 1 luglio 2021, n. 575 – Est. Romeo

Arma dei Carabinieri - Riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio - Indennizzo - Obbligo della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Non sussiste

La marcata procedimentalizzazione dell'iter istruttorio sotteso alla definizione delle pratiche di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo rende evidentemente superflua la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, tenuto conto dei modestissimi margini entro i quali l'interessato potrebbe apportare un contributo all'istruttoria del procedimento diverso ed ulteriore rispetto a quello già normativamente previsto per la fase dell'accertamento medico-legale ad opera delle preposte Commissioni ospedaliere.

Deve inoltre tenersi conto della natura assistenziale dell'indennizzo, di per sé idonea ad escludere l'obbligatorietà dell'adempimento in questione ai sensi dell'ultima parte del medesimo art. 10 bis, e della natura vincolata del potere esercitato nel contesto procedimentale qui in rilievo, che renderebbe comunque privo di conseguenze invalidanti il vizio dedotto ai sensi dell'art. 21 octies, co. 2, prima parte, L. n. 241/90.

9. Sentenza 1 luglio 2021, n. 578 – Est. Romeo

Personale dei VV.FF. - Applicazione del criterio di progressione di carriera del dipendente già assunto in deroga al criterio concorsuale – Limiti

Il dipendente già assunto nei ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco 'per chiamata diretta' ai sensi della L. n. 466/1980 in qualità di congiunto di 'vittima del dovere' non ha diritto alla progressione

di carriera 'premiale', con inquadramento nella qualifica superiore di ispettore logistico gestionale in prova, ai sensi dell'art. 78, co. 6, D.lgs. n. 217/2005 (nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal D.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127). La scelta di protrarre incondizionatamente nel tempo la valenza della deroga all'assunzione mediante pubblico concorso anche nelle fasi successive all'instaurazione del rapporto di impiego, consentendone l'operatività anche in relazione alle progressioni di carriera, finirebbe infatti con il privilegiare taluni soggetti a scapito di altri, realizzando l'effetto paradossale, e certamente discriminatorio, per cui dalla medesima sfortunata circostanza di fatto (la perdita di un familiare nell'adempimento delle proprie funzioni) taluni conseguirebbero un doppio beneficio (assunzione e acquisto della nuova qualifica), con ricadute evidentemente negative sugli aspiranti a quella posizione lavorativa che non si trovino nelle condizioni previste dalla norma.

10. Sentenza 26 agosto 2021, n. 671 – Est. De Col

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi universitari - Giudizio collegiale per ciascun candidato - Formulato subito dopo il singolo giudizio individuale – Illegittimità

Nella procedura comparativa di un posto a ricercatore universitario erra la commissione che abbia formulato ogni singolo giudizio individuale e subito dopo quello collegiale per ciascun candidato e non prima tutti gli individuali e poi quello collegiale su ognuno. Nell'ottica di assicurare un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati confluite in un giudizio in massima parte unitario di prevalenza degli uni rispetto agli altri e conforme alla ratio della normativa ispirata alla valorizzazione del merito nel campo della ricerca universitaria, il giudizio collegiale deve seguire lo svolgimento di tutti i giudizi individuali.

11. Sentenza 31 agosto 2021, n. 677 – Est. Caudullo

Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi per insegnanti - Ammissione con riserva- Successivo accantonamento dei posti in luogo della immissione in ruolo con riserva - Illegittimità - Sussiste – Fattispecie.

In assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l'ammissione con riserva deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo

pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta. Viene a realizzarsi così una situazione di “ambulatorietà” che segue, ovviamente anche in malam partem, la successiva fase negoziale situata a valle del procedimento concorsuale. Nella specie, peraltro, una contraria prescrizione sarebbe stata in contrasto con la precedente norma di cui all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018, che invece espressamente prevede l'ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che pur non essendo in possesso entro il 31/05/2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell'abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l'abilitazione estera e presentato al MIUR la relativa istanza entro il 22/03/2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31/05/2017 fissata dall'art. 17, co. 3, D.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che ha natura non dichiarativa ma costitutiva. Il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all'estero costituisce, sul piano civilistico, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

È pertanto illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione ha scelto di non ammettere i candidati — ammessi al concorso con riserva del rilascio del decreto del MIUR di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania — alla procedura di assegnazione delle sedi disponibili, accantonando piuttosto il posto loro spettante, in luogo della immissione in ruolo con riserva.

12. Sentenza 2 novembre 2021, n. 844 – Est. De Col

Pubblico impiego – Straining – Caratteristiche - Violazione art. 2087 c.c. – Danno risarcibile

Pubblico impiego – Straining – Condotte del datore di lavoro – Inclusi atti di demansionamento

Pubblico impiego – Straining – Onere della prova a carico del lavoratore – Sussiste

Lo straining si sostanzia in situazioni lavorative conflittuali di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili, limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing), ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e

permanente, della condizione lavorativa. Tale condotta, identificando comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e, in generale con la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, può dunque generare un danno ingiusto che, in quanto tale, se provato, va adeguatamente risarcito. Altro tratto caratteristico dello straining è la particolare aggressività del comportamento attuato dal datore di lavoro, che può manifestarsi attraverso la repentinità o la natura eclatante dell'azione o essere insita nelle specifiche circostanze del demansionamento, o ancora nel concomitante verificarsi di altri atti volti ad isolare, dal punto di vista umano e professionale, il lavoratore.

In applicazione degli ordinari criteri probatori previsti dall'art. 2697 c.c, chi agisce chiedendo il ristoro dei danni subiti dello straining deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi: a) il comportamento stressogeno scientemente attuato nei confronti del dipendente (trattasi di fatti isolati e non sistematici per cui anche un unico episodio sarebbe sufficiente) che pur sempre arrecano un disagio costante nei confronti del lavoratore; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio o afflittivo.

13. Sentenza 9 novembre 2021, n. 868 – Est. Romeo

Selezione pubblica – Mancata indicazione della natura dei contratti relativi allo svolgimento di attività coerenti con quelle del profilo professionale richiesto dalla *lex specialis* – Soccorso istruttorio – Ammissibilità – Condizioni

*Il soccorso istruttorio in materia di procedure concorsuali può essere legittimamente attivato dall'Amministrazione soltanto qualora il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta e dalla documentazione presentata residuino, nondimeno, margini di incertezza facilmente superabili. Tale scelta mira ad evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della *lex specialis* contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.*

11) SICUREZZA PUBBLICA-ARMI-DASPO

1. Sentenza 2 aprile 2021, n. 245 - Est. Criscenti

Ammonimento – Natura e funzione

Ammonimento – Questore – Poteri discrezionali

Ammonimento – Audizione delle ‘persone informate sui fatti’ – Incluso il presunto responsabile delle condotte moleste – Assenza di ragioni di urgenza - Contraddittorio - Necessità

L'istituto dell'ammonimento ex art. 8 D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, volta a scoraggiare ogni forma di persecuzione subentrata nel contesto di relazioni affettive. In particolare, il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano ripetuti e cagionino esiti irreparabili.

Recepita l'istanza della persona offesa, il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare l'an ed il quando dell'adozione del provvedimento di ammonizione; può, se necessario, assumere informazioni dagli organi investigativi e sentire le persone informate dei fatti oppure emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, e ciò stante la natura eminentemente cautelare di tale istituto, sovente volto a far fronte, con la massima urgenza, a situazioni di emergenza.

Tra ‘le persone informate dei fatti’ da sentire non può non rientrare anche il presunto responsabile delle condotte moleste, al fine di raccogliere il punto di vista del diretto interessato, anche avuto riguardo alla delicata implicazione di indagini e accertamenti inerenti a condotte materiali e/o stati d'animo, talora di non agevole decifrazione, che l'adozione del provvedimento comporta e se pure non dovesse essere sentito (oralmente) come persona informata dei fatti ai sensi dell'art. 8, comunque andrebbe garantito nei suoi riguardi il contraddittorio ai sensi della legge generale del procedimento.

2. Sentenza 6 aprile 2021, n. 246 – Est. De Col

Porto d'armi – Rinnovo – Rilevanza rapporto di parentela dei familiari con soggetti controindicati – Condizioni

Il controllo operato nei confronti del coniuge, occasionato dallo stretto vincolo di parentela, non è di per sé idoneo a comprovare che il rischio di un abuso dell'arma da parte del suo titolare e/o il pericolo che il soggetto controindicato ne entri nella materiale disponibilità, salvo la dimostrazione – in concreto radicalmente omessa - che tale rapporto di parentela implichi la convivenza o, quanto meno, la frequentazione abituale dei familiari del ricorrente con il suocero, senza richiedere necessariamente la libera fruibilità della loro abitazione da parte di quest'ultimo. Il rapporto di parentela non appare, quindi, suffragato da ulteriori elementi istruttori di segno negativo che depongano a sfavore della personalità dell'interessato, tanto più ove si consideri l'assenza di specifiche mende a suo carico, la pluriennale titolarità della licenza di porto di fucile da caccia senza che lo stesso sia incorso in rilievi da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza.

3. Sentenza 6 aprile 2021, n. 250 – Est. Scianna

Provvedimento di rimpatrio e foglio di via obbligatorio – Giudizio prognostico di pericolosità sociale – Precedenti penali e di polizia - Sufficienza

Trattandosi di una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che reprimerli, il foglio di via ex art. 1 D.lgs. n. 159/2011 presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che tuttavia non richiede prove compiute della commissione di reati, dovendo essere necessariamente fondato su indizi concreti e circostanziati - nel caso di specie desunti dai precedenti penali e di polizia del ricorrente - che, secondo il prudente apprezzamento dell'autorità di pubblica sicurezza, rivelino un'apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrando in una delle categorie previste dalla legge, possa commettere reati.

4. Sentenza 27 settembre 2021, n. 727 – Est. De Col

Fabbricazione e commercio di armi - Diniego di licenza per il commercio e la riparazione di armi comuni - Frequentazioni dell'interessato e dei familiari con soggetti controindicati - Legittimità - Sussiste – Fattispecie

Il concetto di abuso, in materia di armi, va inteso in senso ampio, con riferimento non solo a tutti i casi nei quali le armi vengano direttamente utilizzate da chi legalmente le detiene per scopi illeciti, ma anche in relazione alla possibilità che le stesse entrino agevolmente in possesso di persone che potrebbero utilizzarle per fini delittuosi. Se le frequentazioni dell'interessato e di stretti familiari (peraltro, abitanti nello stesso stabile dell'armeria) con persone annoveranti gravi e allarmanti

precedenti di polizia configurano già un chiaro indice della mancanza della necessaria affidabilità che viene richiesta dalla normativa vigente ai possessori di armi in ragione della difesa dell'incolumità pubblica, a maggior ragione lo sono per chi, come l'interessato, aspira addirittura ad avviare un'attività commerciale di armeria.

5. Sentenza 30 settembre 2021, n. 757 – Est. Scianna

Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica – Potere discrezionale del Questore – Limiti al sindacato del giudice amministrativo.

Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica – Potere discrezionale del questore – Comunicazione avvio del procedimento – Eventuale.

Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica – Funzione preventiva - Onere della prova attenuato.

I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore ex art. 3, co. 1, D.l. n. 93/2013, convertito con modifiche nella L. n. 119/2013 nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, del quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di violenza domestica. Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Rientra nella discrezionalità del Questore il potere di emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione o di farlo precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 L. n. 241/1990, al ricorrere di circostanze che consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto.

Il provvedimento è finalizzato a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti. Pertanto, posto che il provvedimento di ammonimento in discorso mira non a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) c.p.,, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini dell'adozione di esso non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che

dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento ed all'identificazione del suo autore.

6. Sentenza 8 ottobre 2021, n. 767 – Est. De Col

Ammonimento – Rispetto delle garanzie procedurali – Eccezione – Condizioni di urgenza.

Le garanzie di partecipazione procedimentale possono essere disattese unicamente ove l'ammonimento sia stato emesso in condizioni d'urgenza, delle quali, però, deve esserne data espressa menzione nel contenuto del provvedimento. In tale situazione grava in capo al Questore soltanto l'obbligo di valutare il fumus in relazione al prospettato rischio per l'incolumità della persona offesa, senza il dovere di comunicare l'avvio dell'inizio del procedimento e udire previamente il destinatario dell'atto.

Appendice statistica



RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.										
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	2017	2017 %	2018	2018 %	2019	2019%	2020	2020%	2021	2021%
Lazio	14.305	29,46%	16.263	34,82%	17.087	33,59%	12.344	28,88%	14.775	30,71%
Piemonte	1.245	2,56%	1.129	2,42%	1.123	2,21%	1.010	2,36%	1.308	2,72%
Valle d'Aosta	59	0,12%	50	0,11%	51	0,10%	80	0,19%	56	0,12%
Lombardia	4.270	8,79%	4.088	8,75%	3.758	7,39%	3.129	7,32%	3.417	7,10%
Trento	256	0,53%	288	0,62%	182	0,36%	196	0,46%	175	0,36%
Bolzano	294	0,61%	289	0,62%	251	0,49%	249	0,58%	255	0,53%
Veneto	1.507	3,10%	1.486	3,18%	1.479	2,91%	1.379	3,23%	1.704	3,54%
Friuli V. G.	396	0,82%	396	0,85%	399	0,78%	364	0,85%	470	0,98%
Liguria	932	1,92%	875	1,87%	939	1,85%	775	1,81%	882	1,83%
Emilia Romagna	1.321	2,72%	1.320	2,83%	1.335	2,62%	1.161	2,72%	1.415	2,94%
Toscana	1.722	3,55%	1.769	3,79%	1.671	3,28%	1.376	3,22%	1.666	3,46%
Umbria	510	1,05%	650	1,39%	999	1,96%	662	1,55%	775	1,61%
Marche	671	1,38%	615	1,32%	574	1,13%	634	1,48%	667	1,39%
Abruzzo	972	2,00%	732	1,57%	948	1,86%	961	2,25%	898	1,87%
Molise	535	1,10%	482	1,03%	392	0,77%	373	0,87%	411	0,85%
Campania	7.094	14,61%	7.251	15,52%	7.159	14,07%	7.041	16,48%	7.537	15,67%
Puglia	3.006	6,19%	1.509	3,23%	3.323	6,53%	3.150	7,37%	3.110	6,46%
Basilicata	617	1,27%	582	1,25%	579	1,14%	549	1,28%	595	1,24%
Calabria	2.404	4,95%	1.738	3,72%	2.765	5,43%	2.304	5,39%	2.594	5,39%
Sicilia	5.382	11,08%	4.802	10,28%	4.931	9,69%	4.161	9,74%	4.430	9,21%
Sardegna	1.057	2,18%	394	0,84%	929	1,83%	839	1,96%	972	2,02%
TOTALI	48.555	100%	46.708	100%	50.874	100%	42.737	100%	48.112	100%

T.A.R. RC - Attività 2012 - 2021 per classificazione (secondo i codici ISTAT)										
Classificazione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Accesso ai documenti	34	31	27	67	72	34	28	28	24	33
Agricoltura e foreste	6	10	1	0	0	3	0	1	2	1
Ambiente	2	1	4	1	0	2	4	2	4	3
Antichità e belle arti	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	53	38	40	44	32	24	24	25	20	29
Autorità indipendenti	2	1	0	0	2	6	1	0	1	0
Autorizzazioni e concessioni	37	41	38	51	49	49	43	56	54	50
Caccia e pesca	16	12	1	2	1	2	1	0	0	0
Carabinieri	7	5	3	5	1	0	0	2	1	1
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Cittadinanza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Commercio, artigianato	7	10	8	2	4	0	0	4	3	2
Comune e provincia	19	53	42	42	35	18	13	13	7	14
Demanio statale e regionale	7	7	6	1	1	5	0	3	2	3
Edilizia ed urbanistica	129	129	94	176	111	89	130	110	105	104
Elezioni	3	2	3	3	1	2	2	1	5	4
Enti pubblici in generale	1	5	2	10	0	3	1	0	0	0
Esecuzione del giudicato	123	154	328	419	335	320	214	233	184	158
Espropriazione per pubblica utilità	23	12	9	9	6	4	4	2	7	3
Farmacia	4	2	0	0	2	0	4	5	1	1
Forze armate	1	3	3	1	0	2	1	6	3	4
Industria	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Inquinamento	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Istruzione	18	13	6	6	7	10	2	10	4	4
Leva militare	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magistrati	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Non classificabili	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	0	2	0	1	4	2	4	3	5	6
Polizia di stato	9	11	9	3	0	1	4	10	12	12
Professioni e mestieri	19	13	16	17	8	9	10	9	4	3
Pubblico impiego	80	92	61	33	60	41	39	54	46	34
Regione	4	7	9	8	4	1	3	2	0	4
Regolamento di competenza	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Servizi pubblici	9	4	6	8	5	2	4	0	3	2
Servizio sanitario	11	11	5	8	2	3	3	3	5	8
Sicurezza pubblica	94	67	86	92	93	118	88	148	144	143
Stranieri	32	19	41	37	25	25	21	12	14	33
Università degli studi	6	1	2	0	0	1	0	4	3	2
Vittime del dovere	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0
Classificazione non indicata	0	0	0	1	77	14	4	10	11	8
TOTALE	767	767	858	1.049	940	792	653	759	679	671

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2015	1.049	3	99	319	882	227	206	5	1.320
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945
2019	759	5	135	218	580	52	325	3	945
2020	679	7	149	268	526	69	58	0	653
2021	671	0	115	333	638	57	153	0	848

Confronto attività giurisdizionale 2020 – 2021




Dettaglio attività giurisdizionale 2021

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2021

Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2006	35409	1
2006	1286	0
2007	1315	0
2008	1446	0
2009	786	0
2010	799	1
2011	758	1
2012	767	0
2013	767	0
2014	858	2
2015	1049	21
2016	940	37
2017	792	102
2018	653	111
2019	759	117
2020	679	277
2021	671	512
TOTALI	49.734	1.182


Distribuzione ricorsi pendenti dal 2010



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2015	4.019	---	---
Pendenti al 31/12/2016	3.799	220	– 5,47%
Pendenti al 31/12/2017	2.665	1.134	– 29,85%
Pendenti al 31/12/2018	2.152	515	– 19,32%
Pendenti al 31/12/2019	1.775	377	– 17,52%
Pendenti al 31/12/2020	1.430	515	– 29,01%
Pendenti al 31/12/2021	1.182	248	– 17,34%

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2021

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	134
I) Altri decreti decisori	19
L) Totale decreti decisori (H + I)	153
M) Decreti ingiuntivi	0
N) Decreti cautelari	84
O) Decreti presidenziali	135
P) Ordinanze presidenziali	0

Giudizi con rito camerale (A - Ottemperanza, B - Silenzio, C - Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2020	247
Ricorsi 2021 depositati (A: 158 – B: 22 – C: 33)	213
Ricorsi trattati	320
Ricorsi definiti	187
Ricorsi pendenti al 31/12/2021	273

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	20
Udienze speciali elettorali (ex art. 129 c.p.a.)	2
Camere di consiglio	21
Udienze straordinarie di smaltimento	3

Cause discusse da remoto	Numero
D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020	152
Art. 13 <i>quater</i> disp. att. c.p.a.	38
Art. 7 <i>bis</i> D.L. n. 105/2021	2
Totale cause discusse da remoto	192

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2021

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	75
		Sospensiva respinta	147
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, sentenze interlocutorie, provvedimenti di proroga termini, e chiarimenti agli ausiliari)		128
1.3	Istruttorie presidenziali		0
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzione)		3
1.5	Altre (Decreti Cautelari)		72
TOTALE			425

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	12
	2.1.2	Liquidazione compenso	63
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	13
	2.2.2	Incompetenza	4
	2.2.3	Irricevibilità	20
	2.2.4	Inammissibilità	47
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	30
	2.2.6	Improcedibilità	78
	2.2.7	Rinunzia al giudizio	7
	2.2.8	Perenzione	3
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	1
	2.2.12	Estinzione	13
	2.2.14	Decreti decisori	153
TOTALE			444
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	259
	3.2	Rigetto	237
TOTALE			496
TOTALE (2+3)			940

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2021

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Referendario</i>

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2022

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>
Alberto Romeo	<i>Referendario</i>

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2021

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo
Viterisi Fortunato ¹	Area I	ruolo

¹ Deceduto in data 25.04.2021

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2022

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Azzarà Katia Giovanna ¹	Area III	ruolo
Trignano Sabrina ²	Area III	ruolo
Mazzuca Arturo Edoardo ³	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo

¹ Funzionario neo assunto - in servizio dal 04.01.2021

² Funzionario neo assunto - in servizio dal 24.05.2021

³ Funzionario neo assunto - in servizio dal 24.05.2021

Calendario per l'anno 2022 delle udienze pubbliche e camerali ordinarie

<u>Gennaio</u>		
mercoledì	12	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	26	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Febbraio</u>		
mercoledì	09	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	23	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Marzo</u>		
mercoledì	09	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	23	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Aprile</u>		
mercoledì	06	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
giovedì	21	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Maggio</u>		
mercoledì	11	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	25	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Giugno</u>		
mercoledì	15	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	29	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Luglio</u>		
venerdì	15	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Settembre</u>		
mercoledì	07	ore 9.00 C.C.
mercoledì	21	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Ottobre</u>		
mercoledì	05	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	19	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Novembre</u>		
mercoledì	09	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	23	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
<u>Dicembre</u>		
giovedì	01	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.
mercoledì	14	ore 9.00 C.C. - ore 11.00 U.P.

Calendario per l'anno 2022 delle udienze straordinarie di smaltimento

<u>Maggio</u>		
giovedì	26	ore 9.30 U.S.
<u>Dicembre</u>		
giovedì	15	ore 9.30 U.S.